

# Gazzetta ufficiale C 351 E

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno  
30 novembre 2013

Numero d'informazione      Sommario      Pagina

### III Atti preparatori

#### CONSIGLIO

2013/C 351 E/01	Posizione (UE) n. 9/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio	
	Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2013 .....	1
	Dichiarazione del Consiglio sui piani pluriennali .....	45
	Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di dati .....	45
	Dichiarazioni della Commissione .....	45
2013/C 351 E/02	Posizione (UE) n. 10/2013 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	
	Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2013 .....	46
	Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di controllo nel settore della tracciabilità dei prodotti e dell'informazione dei consumatori .....	72
	Dichiarazioni della Commissione .....	72

IT



## III

(Atti preparatori)

## CONSIGLIO

## POSIZIONE (UE) N. 9/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

**in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio**

**Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2013**

(2013/C 351 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 <sup>(4)</sup> del Consiglio ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).

<sup>(1)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

<sup>(2)</sup> GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e Posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2013. Posizione del Parlamento europeo del ... e decisione del Consiglio del ...

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(2) L'ambito di applicazione della PCP comprende la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse. La PCP comprende, inoltre, le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ove tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci unionali o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 <sup>(5)</sup> (UNCLOS).

(3) Poiché la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP.

(4) La PCP dovrebbe garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe comprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell'Unione. Inoltre, la PCP dovrebbe contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, compresa la pesca su piccola scala, e alla stabilità dei mercati, nonché dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse alimentari e la fornitura di tali risorse ai consumatori a prezzi ragionevoli. La PCP dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti.

<sup>(5)</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

- (5) L'Unione è parte contraente dell'UNCLOS <sup>(1)</sup> e conformemente alla decisione 98/414/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, dell'accordo delle Nazioni Unite sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995 <sup>(3)</sup> («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici»), e, conformemente alla decisione 96/428/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 <sup>(5)</sup>.
- (6) Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La PCP dovrebbe perciò contribuire all'attuazione, da parte dell'Unione, dei suoi obblighi internazionali nel quadro di detti strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della PCP, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.
- (7) Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria PCP al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituiscano e mantenga, entro un lasso di tempo ragionevole, le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. I tassi di sfruttamento dovrebbero essere raggiunti entro il 2015. Un ritardo rispetto a tale data dovrebbe essere autorizzato solo nei casi in cui rispettare il termine del 2015 comprometterebbe gravemente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, i tassi dovrebbero essere raggiunti il prima possibile e comunque non oltre il 2020. Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per determinare tali livelli, si potrebbero prendere in considerazione parametri approssimativi.
- (8) Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in una pesca multispecifica, rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle «choke species» (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. In tali casi è opportuno chiedere agli organismi scientifici appropriati di fornire un parere sui livelli adeguati di mortalità per pesca.
- (9) La PCP dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di pesca stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.
- (10) Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, tenendo conto dei dati scientifici disponibili.
- (11) La PCP dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (12) La PCP dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione e alla riduzione della dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni di alimenti, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere.
- <sup>(1)</sup> Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
- <sup>(2)</sup> Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
- <sup>(3)</sup> Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).
- <sup>(4)</sup> Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'accettazione della Comunità all'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).
- <sup>(5)</sup> Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 26).
- <sup>(6)</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

- (13) Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca nonché evitare e ridurre nella misura del possibile le catture accidentali.
- (14) È importante che la gestione della PCP sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della PCP dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello regionale, nazionale e locale, nonché dalla compatibilità reciproca delle misure adottate e dalla loro coerenza con le altre politiche dell'Unione.
- (15) La PCP dovrebbe contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.
- (16) Se del caso, la PCP dovrebbe tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (17) La PCP dovrebbe essere attuata in maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, in modo da tener conto delle interazioni con le azioni dell'Unione nelle altre politiche marittime, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro. È opportuno garantire coerenza nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.
- (18) I pescherecci unionali dovrebbero avere parità di accesso alle acque e alle risorse unionali nel rispetto delle norme della PCP.
- (19) Le norme esistenti che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque unionali maggiormente sensibili. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera.
- (20) Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero, se del caso, essere oggetto di una considerazione e di un sostegno particolari per consentire la loro futura sopravvivenza e prosperità.
- (21) Le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato dovrebbero godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di tali territori, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. Alcune attività di pesca in tali acque dovrebbero pertanto essere limitate ai pescherecci registrati nei porti di tali territori.
- (22) Per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, l'Unione dovrebbe provvedere a proteggere le zone biologicamente sensibili designandole come zone protette. In tali zone dovrebbe essere possibile limitare o vietare le attività di pesca. Nel decidere quali zone designare, si dovrebbe prestare particolare attenzione a quelle in cui è chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento e di zone di deposito delle uova, e alle zone considerate biogeograficamente sensibili. Si dovrebbe tenere conto inoltre delle zone di conservazione esistenti. Per facilitare il processo di designazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le zone idonee, comprese quelle che formano parte di una rete coerente e, se del caso, cooperare tra loro all'elaborazione e all'invio di raccomandazioni comuni alla Commissione. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di stabilire con maggiore efficacia le zone protette nel quadro di un piano pluriennale. Onde garantire un livello adeguato di responsabilità e controllo democratici, dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle stesse.
- (23) Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
- (24) Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero elaborare un quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e alla protezione degli ecosistemi marini interessati, ed essere adottati in consultazione con i consigli consultivi, gli operatori del settore della pesca, gli scienziati e gli altri soggetti aventi un interesse nella gestione delle attività di pesca.
- (25) La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> e la direttiva 2008/56/CE impongono determinati obblighi agli Stati membri rispettivamente in materia di zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione e zone marine protette. Tali misure potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure contemplate dalla PCP. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione, le misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dai suddetti atti dell'Unione se

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- tali misure non pregiudicano gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca. Qualora tali misure possano pregiudicare gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca, il potere di adottarle dovrebbe essere accordato alla Commissione e si dovrebbe ricorrere alla cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati.
- (26) Occorrono misure volte a ridurre i livelli attualmente elevati di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. È opportuno stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture («obbligo di sbarco») di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le catture soggette a taglie minime effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque unionali o da parte di pescherecci unionali; tale obbligo dovrebbe essere accompagnato dall'abrogazione delle norme che hanno finora imposto ai pescatori il rigetto in mare.
- (27) L'obbligo di sbarco dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare.
- (28) Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarco e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale.
- (29) Nella gestione dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero adoprarsi al massimo per ridurre le catture accidentali. A tal fine, occorre accordare un'elevata priorità al miglioramento delle tecniche di pesca selettive per evitare e ridurre, nella misura del possibile, le catture accidentali. È importante che gli Stati membri ripartiscano i contingenti tra i pescherecci secondo una composizione che rifletta per quanto possibile quella prevista delle specie nell'attività di pesca. La mancata corrispondenza tra contingenti disponibili e reali caratteristiche di pesca potrebbe essere corretta mediante scambi di contingenti con altri Stati membri, anche a titolo permanente. Gli Stati membri potrebbero inoltre considerare la possibilità di facilitare il raggruppamento di contingenti individuali da parte degli armatori, ad esempio nel quadro di organizzazioni di produttori o di gruppi di armatori. Un'ultima opzione dovrebbe consistere nell'imputare le catture accessorie ai contingenti delle specie bersaglio, a seconda dallo stato di conservazione delle catture accessorie.
- (30) La destinazione degli sbarchi delle catture di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione dovrebbe essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
- (31) Per le catture accidentali che sono inevitabili anche quando si applicano tutte le misure per ridurle, dovrebbero essere stabilite alcune esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca cui si applica tale obbligo, principalmente mediante piani pluriennali.
- (32) Previo parere scientifico, senza compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile e senza aumentare il tasso di mortalità per pesca, ove vige l'obbligo di sbarco, compreso l'obbligo di documentare le catture, è opportuno prevedere un aumento delle possibilità di pesca connesse, al fine di tenere conto del fatto che gli esemplari precedentemente riversati in mare saranno sbarcati.
- (33) L'accesso alle risorse alieutiche dovrebbe essere basato su criteri trasparenti e obiettivi, tra l'altro di carattere ambientale, sociale ed economico. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una pesca responsabile prevedendo incentivi per gli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e che offrono i maggiori benefici per la società.
- (34) Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali è opportuno garantire tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su parametri approssimativi.
- (35) Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, sulla base di una quota prevedibile degli stock per ciascuno Stato membro.
- (36) Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976 <sup>(1)</sup>, in particolare nell'allegato VII.
- <sup>(1)</sup> Risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1).

- (37) Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso.
- (38) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato.
- (39) È opportuno stabilire un quadro generale per la cooperazione regionale degli Stati membri che hanno un interesse diretto alla gestione per quanto riguarda l'introduzione di talune misure di conservazione rispetto alle quali in un atto futuro può essere riconosciuto il potere di adottare atti delegati o di esecuzione. Nell'ambito di tale quadro generale, gli Stati membri dovrebbero cooperare a livello regionale allo scopo di adottare raccomandazioni e altri strumenti comuni per l'elaborazione e l'attuazione di misure di conservazione e di misure che interessano l'attività di pesca nelle zone protette dal diritto ambientale. Nel quadro della cooperazione regionale la Commissione dovrebbe adottare misure di conservazione mediante atti di esecuzione o atti delegati solo se tutti gli Stati membri interessati in una regione raggiungono un accordo su una raccomandazione comune. In assenza di una raccomandazione comune, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per le corrispondenti misure utilizzando la procedura applicabile prevista a norma del trattato.
- (40) Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, per gli stock nelle acque unionali, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci unionali battenti la loro bandiera.
- (41) Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci unionali purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci unionali appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per la zona delle 12 miglia nautiche interessata.
- (42) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili.
- (43) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci unionali alle risorse disponibili sulla base delle loro valutazioni in merito all'equilibrio tra la capacità di pesca dei loro pescherecci e le possibilità di pesca di cui dispongono. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate conformemente agli orientamenti della Commissione. Le relazioni annuali risultanti dovrebbero essere pubblicate. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva.
- (44) Inoltre, ai fini della gestione e dell'adeguamento della capacità di pesca dovrebbero essere mantenuti i limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e i regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo.
- (45) Gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.
- (46) Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, e informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto ambientale potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Gli Stati membri dovrebbero gestire i dati raccolti e metterli a disposizione degli utilizzatori finali e delle altre parti interessate. Gli Stati membri dovrebbero collaborare fra loro e con la Commissione al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per la sua valutazione, una relazione annuale delle loro attività di raccolta dati, che è resa pubblica.
- (47) La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in tali settori.
- (48) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito con decisione 93/619/CE della Commissione <sup>(1)</sup> può essere consultato sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche marine, al fine di garantire la necessaria assistenza di personale scientifico altamente qualificato, in particolare nell'applicazione di discipline di tipo biologico, economico, ambientale, sociale e tecnico.
- (49) Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché nell'ambito dei quadri dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. Dovrebbe altresì essere promossa una migliore cooperazione tra il settore e il mondo scientifico.

<sup>(1)</sup> Decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993, relativa all'istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25).

- (50) L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della PCP assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. A tal fine, l'Unione dovrebbe cercare di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle organizzazioni regionali e internazionali per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine viventi comprese nel loro ambito di competenza, compreso per quanto riguarda la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). L'Unione dovrebbe cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ai fini di un maggiore rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta contro la pesca INN. La posizione dell'Unione dovrebbero basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili.
- (51) Gli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca sostenibile dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili e su scambi di informazioni pertinenti al fine di giungere allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, alla trasparenza per quanto riguarda la determinazione del surplus e, di conseguenza, a una gestione delle risorse coerente con gli obiettivi della PCP. Tali accordi, che prevedono la concessione dell'accesso a risorse commisurate agli interessi della flotta dell'Unione in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire, in particolare, misure efficienti in materia di raccolta dei dati, monitoraggio, controllo e sorveglianza.
- (52) Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, nonché del principio dello stato di diritto, dovrebbe costituire un elemento essenziale degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile che dovrebbero contenere una clausola specifica sui diritti umani. L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi generali delle politiche di sviluppo dell'Unione.
- (53) L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari nonché la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza alimentare, compresi l'approvvigionamento alimentare, la crescita e l'occupazione per i cittadini dell'Unione, e contribuire a far fronte alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.
- (54) La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.
- (55) Le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, anche per quanto riguarda le autorizzazioni concesse agli operatori. Occorre pertanto elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e interne. Inoltre, occorre introdurre meccanismi di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio unionali e la semplificazione delle procedure di concessione di licenze.
- (56) La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
- (57) È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificare tale settore per sostenere una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione a prescindere dalla loro origine, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera filiera.
- (58) L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (59) Per garantire il rispetto delle norme della PCP occorre istituire un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN.
- (60) Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne ed efficaci. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
- (61) Al fine di garantire condizioni comparabili nell'applicazione delle norme in materia di controllo ed esecuzione nei vari Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata tra di essi una cooperazione per la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

- (62) Al fine di garantire la partecipazione degli operatori alla raccolta di dati e al regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere ai loro operatori di contribuire proporzionalmente ai corrispondenti costi operativi.
- (63) Gli obiettivi della PCP non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Pertanto, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, dovrebbe essere concesso un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, che sia incentrato sulle priorità della PCP e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro.
- (64) Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori, compresi gli armatori. Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate, nei casi di mancata osservanza di un obbligo specifico ai sensi della PCP da parte di uno Stato membro o di un'infrazione grave di tali norme da parte di un operatore, il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere interrotto, sospeso o rettificato.
- (65) Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della PCP. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque unionali e della crescente regionalizzazione della PCP, i consigli consultivi dovrebbero permettere, nell'attuazione della PCP, di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
- (66) In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura, dei mercati e del Mar Nero, è opportuno istituire un nuovo consiglio consultivo per ciascuno di questi ambiti.
- (67) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di misure di conservazione connesse a taluni obblighi ambientali imposti agli Stati membri, all'adeguamento dell'obbligo di sbarco conformemente agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, all'estensione dell'obbligo di sbarco ad altre specie attraverso il processo di regionalizzazione, all'adozione di piani specifici relativi ai rigetti mediante il processo di regionalizzazione, all'adozione di esenzioni de minimis all'obbligo di sbarco ove non siano state adottate altre misure di attuazione di tale obbligo e all'istituzione dei dettagli del funzionamento dei consigli consultivi.
- (68) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
- (69) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (70) Al fine di garantire condizioni uniformi all'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le misure temporanee volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine, il piano di entrata/uscita nell'ambito della gestione della flotta nonché la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati per il registro della flotta peschereccia unionale dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (71) In ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi.
- (72) È opportuno abrogare la decisione 2004/585/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
- (73) Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2371/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione**

1. La politica comune della pesca (PCP) riguarda:
  - a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;
  - b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:
  - a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Decisione 2004/585/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17).

- b) nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;
- c) da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o
- d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

#### Articolo 2

##### Obiettivi

1. La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

2. La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

3. La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

4. La PCP contribuisce alla raccolta di dati scientifici.

5. La PCP provvede in particolare a:

- a) eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;
- b) ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture accidentali, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;
- c) creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;
- d) prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;
- e) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;
- f) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;
- g) contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;
- h) tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;
- i) promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;
- j) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

#### Articolo 3

##### Principi di buona governance

La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:

- a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;
- b) considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;
- c) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
- d) prospettiva a lungo termine;
- e) efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;
- f) adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
- g) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- h) coerenza con le altre politiche dell'Unione;
- i) se del caso, uso di valutazioni di impatto;
- j) coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;

k) trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.

#### Articolo 4

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «acque unionali»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- 2) «risorse biologiche marine»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;
- 3) «risorse biologiche di acqua dolce»: le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
- 4) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;
- 5) «peschereccio unionale»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 6) «inserimento nella flotta peschereccia»: l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;
- 7) «rendimento massimo sostenibile»: il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;
- 8) «approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
- 9) «approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca»: un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;
- 10) «rigetti in mare»: catture che sono rigettate in mare;
- 11) «pesca a basso impatto»: l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;
- 12) «pesca selettiva»: la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;
- 13) «tasso di mortalità per pesca»: il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;
- 14) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
- 15) «limite di catture»: a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;
- 16) «valore di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
- 17) «taglia minima di riferimento per la conservazione»: le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;
- 18) «stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza»: lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);
- 19) «misura di salvaguardia»: una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;
- 20) «misura tecnica»: la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca;

- 21) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
- 22) «Stato membro avente un interesse di gestione diretto»: uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;
- 23) «concessioni di pesca trasferibili»: il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, che il titolare può trasferire;
- 24) «capacità di pesca»: la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio <sup>(2)</sup>
- 25) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
- 26) «licenza di pesca»: la licenza quale definita all'articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- 27) «autorizzazione di pesca»: l'autorizzazione quale definita all'articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 28) «attività di pesca»: attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- 29) «prodotti della pesca»: organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
- 30) «operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 31) «infrazione grave»: un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio <sup>(4)</sup> e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- 32) «utilizzatore finale di dati scientifici»: un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
- 33) «surplus di catture ammissibili»: la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;
- 34) «prodotti dell'acquacoltura»: gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;
- 35) «biomassa riproduttiva»: una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
- 36) «pesca multispecifica»: l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;
- 37) «accordi di partenariato per una pesca sostenibile»: accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche:

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- a) «Mare del Nord»: zone CIEM <sup>(1)</sup> IIIa e IV;
- b) «Mar Baltico»: zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;
- c) «acque nordoccidentali»: zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII;
- d) «acque sudoccidentali»: zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE <sup>(2)</sup> 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);
- e) «Mar Mediterraneo»: acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
- f) «Mar Nero»: la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.

## PARTE II

## ACCESSO ALLE ACQUE

## Articolo 5

## Norme generali sull'accesso alle acque

1. I pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
3. Nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci unionali che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.

<sup>(1)</sup> Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

<sup>(2)</sup> Le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o 34 zone di pesca principali della FAO) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

4. Le misure che devono essere applicate dopo lo scadere delle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.

## PARTE III

## MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

## TITOLO I

## Misure di conservazione

## Articolo 6

## Disposizioni generali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all'articolo 2, l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'articolo 7.
2. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del CSTEP e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell'articolo 17.
3. Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure a norma degli articoli 11, 15 e 18.
4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.
5. In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del Mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della PCP, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'articolo 18.

## Articolo 7

## Tipi di misure di conservazione

1. Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro:
  - a) piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10;
  - b) obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull'ambiente marino;
  - c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;

- d) incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le risorse alieutiche;
- e) misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;
- f) misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;
- g) taglie minime di riferimento per la conservazione;
- h) progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;
- i) misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'articolo 12;
- j) misure tecniche di cui al paragrafo 2.

2. Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:

- a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;
- b) specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
  - i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
  - ii) modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché a ridurre altre catture accidentali;
- c) limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;
- d) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;
- e) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;

#### Articolo 8

##### Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

1. L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulle basi

della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti.

2. A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, affinché la Commissione presenti una proposta, conformemente al trattato.

3. In un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette; si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.

#### TITOLO II

##### Misure specifiche

#### Articolo 9

##### Principi e obiettivi dei piani pluriennali

1. I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

3. I piani pluriennali riguardano:

- a) singole specie; o
- b) nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.

4. Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.

5. I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano pluriennale include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per alcuni degli stock compresi nel piano stesso.

#### Articolo 10

##### Contenuto dei piani pluriennali

1. Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:

- a) l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;
- b) obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;
- c) obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;
- d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
- e) valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- f) obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le catture accidentali;
- g) misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.

2. Un piano pluriennale può includere inoltre:

- a) altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18;
- b) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
- c) se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.

3. Un piano pluriennale prevede la sua revisione dopo un'iniziale valutazione ex post, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.

#### Articolo 11

##### Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione

1. Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento, rispondano all'obiettivo del pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell'Unione.

2. Qualora uno Stato membro («lo Stato membro che ha preso l'iniziativa») ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.

3. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.

4. In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.

5. Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesicche può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuino a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.

6. La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

### Articolo 12

#### Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

1. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, 'adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

2. Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3. Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

### Articolo 13

#### Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

1. Sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti di quelle previste dal diritto unionale. Tali misure si applicano per un periodo massimo di tre mesi.

2. Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che ha avviato la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non è inferiore a un mese.

3. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

### Articolo 14

#### Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali

1. Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture («obbligo di sbarco») effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.

2. Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un «atlante dei rigetti» che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all'articolo 15, paragrafo 1.

### Articolo 15

#### Obbligo di sbarco

1. Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

- a) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015:
  - piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombrò, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;
  - grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco;
  - pesca a fini industriali (fra l'altro, pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia);
  - pesca del salmone nel Mar Baltico;
- b) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nel:
  - i) Mare del Nord
    - pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
    - pesca dello scampo;
    - pesca della sogliola comune e della passera di mare;

- pesca del nasello;
- pesca del gambero boreale;
- ii) Acque nordoccidentali
- pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;
- iii) Acque sudoccidentali
- pesca dello scampo;
- pesca della sogliola comune e della passera di mare;
- pesca del nasello;
- iv) altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;
- d) al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1° gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.
2. Il paragrafo 1 fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, allo scopo di modificare il diritto dell'Unione onde recepire tali obblighi internazionali, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo.
3. Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata specie concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle elencate al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata a estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, *mutatis mutandis*. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione comune, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46, contenenti tali misure.
4. L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:
- a) specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;
- b) specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;
- c) catture rientranti nelle esenzioni *de minimis*.
5. I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 e, se del caso, ulteriormente specificati conformemente all'articolo 18, comprese:
- a) disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1;
- b) l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco di specie di cui al paragrafo 2, lettera b);
- c) disposizioni per le esenzioni *de minimis* fino al 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione *de minimis* si applica nei casi seguenti:
- i) qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o
- ii) per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture accidentali, per gli attrezzi da pesca per i quali le catture accidentali per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.
- Le catture di cui alle disposizioni della lettera c) non sono imputate ai contingenti pertinenti, ma sono registrate a tutti gli effetti.
- Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta:
- i) di due punti percentuali nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e
- ii) di un punto percentuale nei due anni successivi;
- d) disposizioni sulla documentazione delle catture;
- e) se del caso, fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente al paragrafo 10.

6. Qualora per l'attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale o un piano di gestione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 46 del presente regolamento, su base temporanea e per un periodo non superiore a tre anni, un piano specifico di rigetto contenente le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, nell'elaborazione di tale piano di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

7. Qualora non siano state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 5 o di un piano specifico di rigetto a norma del paragrafo 6, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 46, che stabiliscano l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c), che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c), punto i) o ii), non superi il 5% del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarcare le catture.

8. In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere detratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9% del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza.

9. Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10% degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10% del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.

11. Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

12. Per le specie non soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare.

13. Al fine di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, quali osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

#### Articolo 16

#### Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.

2. Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.

3. Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

4. Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).

5. Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque unionali sono stabilite conformemente al trattato.

6. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

7. Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.

8. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

*Articolo 17***Criteria per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri**

In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

*TITOLO III***Regionalizzazione***Articolo 18***Cooperazione regionale sulle misure di conservazione**

1. Se, rispetto a una misura di conservazione dell'Unione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di piani pluriennali stabiliti a norma degli articoli 9 e 10, nonché a misure ai sensi dell'articolo 11 e a piani specifici di rigetto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici di rigetto, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure di cui al paragrafo 1, cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.

3. Ove una raccomandazione sia presentata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione adotta tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tale raccomandazione sia compatibile con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.

4. Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del

paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti:

- a) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
- b) siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente;
- c) siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale;
- d) siano vincolanti almeno quanto le misure previste dal diritto dell'Unione.

6. Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.

7. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare.

8. Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, relativamente ad una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 10, ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano *mutatis mutandis*. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

*TITOLO IV***Misure nazionali***Articolo 19***Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio**

1. Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque unionali a condizione che tali misure rispettino tutti i requisiti seguenti:

- a) si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel loro territorio cui si applica il trattato;
- b) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
- c) siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2. Uno Stato membro informa, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

#### Articolo 20

#### Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca, altresì, che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi.

3. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

4. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

#### PARTE IV

#### GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

#### Articolo 21

#### Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.

#### Articolo 22

#### Adeguamento e gestione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

2. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, tale relazione è stilata conformemente ad orientamenti comuni che possono essere elaborati dalla Commissione indicando i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici.

La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta di ogni Stato membro e mirano, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. La relazione è resa pubblica.

3. Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque unionali.

4. Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella sua relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 2, primo comma. La relazione include i piani d'azione di cui al primo comma del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.

La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2 e/o la mancata attuazione del piano d'azione di cui al secondo comma del presente paragrafo, possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

5. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.

6. La capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non è sostituita.

7. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal ... (\*) la capacità di pesca delle loro flotte non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.

#### Articolo 23

##### Piano di entrata/uscita

1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

3. Al più tardi entro il ... (\*\*), la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e proposte, se del caso, una modifica di tale piano.

#### Articolo 24

##### Registri della flotta peschereccia

1. Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene un registro della flotta peschereccia unionale contenente le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e rende tale registro accessibile al pubblico, garantendo al tempo stesso un'adeguata tutela dei dati personali.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

#### PARTE V

##### BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

#### Articolo 25

##### Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

1. Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari maritimi

e la pesca (FEAMP) in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. Tali dati consentono in particolare di valutare:

- a) lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;
- b) il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e
- c) i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque unionali.

2. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati si basano sui seguenti principi:

- a) precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;
- b) uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;
- c) conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;
- d) accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati;
- e) tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto dell'Unione applicabile.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi nazionali di raccolta dei dati e la rendono pubblica.

La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.

4. Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione è informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.

5. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.

(\*) Data di applicazione del presente regolamento.

(\*\*) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. La raccolta, la gestione e l'uso dei dati avvengono in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

7. La mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati agli utilizzatori finali da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione, in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

#### Articolo 26

##### Consultazione di organismi scientifici

La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il CSTEP è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.

#### Articolo 27

##### Ricerca e consulenza scientifica

1. Gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi coordinano i propri programmi di ricerca, innovazione e consulenza scientifica sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione associandovi, se opportuno, i consigli consultivi competenti. Tali attività sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione.

2. Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica.

#### PARTE VI

#### POLITICA ESTERNA

#### Articolo 28

##### Obiettivi

1. Al fine di assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3.

2. In particolare, l'Unione:

a) sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;

b) migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;

c) contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;

d) assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;

e) promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

f) promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni effettive e dissuasive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.

3. Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche degli accordi internazionali adottati a norma dell'articolo 218 del trattato.

#### TITOLO I

##### Organizzazioni internazionali della pesca

#### Articolo 29

##### Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca

1. L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP.

2. Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 4, lettera b). L'Unione cerca di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.

3. L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi appropriati e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.

4. L'Unione promuove la cooperazione fra le ORGP, la coerenza tra i quadri normativi di queste ultime ed offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze e dei pareri scientifici al fine di garantire che le loro raccomandazioni si basino su tali pareri scientifici.

*Articolo 30***Rispetto delle disposizioni internazionali**

L'Unione, anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia»), collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

*TITOLO II***Accordi di partenariato per una pesca sostenibile***Articolo 31***Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile**

1. Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci unionali nelle acque dei paesi terzi.

Tale contesto può comprendere:

- a) lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;
- b) le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- c) altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

2. Al fine di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adoperava affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività delle flotte dell'Unione e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione.

3. Al fine di assicurare che le navi dell'Unione che pescano nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile operino, ove opportuno, in base a norme analoghe a quelle applicate ai pescherecci unionali che pescano nelle acque unionali, l'Unione si adoperava per includere disposizioni appropriate riguardanti gli obblighi di sbarco del pesce e dei prodotti della pesca negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

4. I pescherecci unionali catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo

allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP.

5. I pescherecci unionali non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità di tale accordo.

6. L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, che costituisca un elemento essenziale di tali accordi.

Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre:

- a) una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;
- b) una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 5.

7. L'Unione si adoperava al fine di monitorare le attività dei pescherecci unionali che operano in acque non unionali fuori del quadro di accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

8. Gli Stati membri assicurano che i pescherecci unionali che battono la loro bandiera e operano fuori delle acque unionali siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.

9. L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 5 non è concessa ad una nave che sia uscita dal registro della flotta peschereccia unionale e vi sia successivamente rientrata nell'arco di 24 mesi, a meno che il proprietario effettivo della nave in questione non abbia fornito alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i dati necessari per stabilire che, nel suddetto periodo, l'operato della nave è stato pienamente conforme alle norme applicabili ad una nave battente bandiera dell'Unione.

Inoltre, deve essere dimostrato che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro della flotta dell'Unione sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione.

10. La Commissione predispone valutazioni indipendenti ex ante ed ex post di ciascun protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima di presentare a quest'ultimo una raccomandazione volta ad autorizzare l'apertura di negoziati per il successivo protocollo. Una sintesi di tali valutazioni è resa pubblica.

#### Articolo 32

##### Sostegno finanziario

1. L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di:

- a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione è valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;
- b) istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

2. Nell'ambito di ciascun accordo di partenariato per una pesca sostenibile, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.

#### TITOLO III

##### Gestione di stock di interesse comune

#### Articolo 33

##### Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo stabilito all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.

2. Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per

concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.

#### PARTE VII

##### ACQUACOLTURA

#### Articolo 34

##### Promozione dell'acquacoltura sostenibile

1. Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:

- a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
- b) ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione del diritto dell'Unione più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate;
- c) favorire l'attività economica;
- d) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne;
- e) integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.

2. Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio entro ... (\*).

3. Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche richieste per realizzarli.

4. I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

- a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze;
- b) ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio;
- c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;

(\*) Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- e) creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica;
- f) promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;
- g) promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse.
5. Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici nazionali pluriennali.
6. La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.

## PARTE VIII

**ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI***Articolo 35***Obiettivi**

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di:
- a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;
- b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato;
- c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
- d) migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;
- e) contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
- f) contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;

- g) fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.

2. L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> che sono commercializzati nell'Unione.

3. L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:

- a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
- b) piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) norme comuni di commercializzazione;
- d) informazione dei consumatori.

## PARTE IX

**CONTROLLO ED ESECUZIONE***Articolo 36***Obiettivi**

1. Il rispetto delle norme della PCP è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca INN.
2. Il controllo e l'esecuzione relativi alla PCP comprendono e si basano in particolare su quanto segue:
- a) un approccio globale, integrato e comune;
- b) la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia;
- c) il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;
- d) l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
- e) un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;
- f) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
- g) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori.

L'Unione adotta misure adeguate nei confronti dei paesi terzi che consentono la pesca non sostenibile.

3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della PCP, ivi inclusa l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Cfr. Posizione (UE) n. 10/2013 del Consiglio in prima lettura, pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 37***Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme**

1. La Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme affinché valuti, faciliti e rafforzi l'attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal regime unionale di controllo della pesca.

2. Il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. La Commissione può invitare il Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ad inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. L'Agenzia può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti.

3. Il gruppo di esperti provvede in particolare a:

- a) esaminare periodicamente le questioni inerenti al rispetto e all'attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;
- b) formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'Unione; e
- c) scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.

4. Il gruppo di esperti tiene il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente ed esaurientemente informati sulle attività in materia di rispetto delle norme di cui al paragrafo 3.

*Articolo 38***Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati**

La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

*Articolo 39***Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati**

Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.

## PARTE X

**STRUMENTI FINANZIARI***Articolo 40***Obiettivi**

L'Unione può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2.

*Articolo 41***Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri**

1. Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanzia-

rio agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2. Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

*Articolo 42***Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori**

1. Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della PCP.

2. Sulla base di norme specifiche da adottare, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di riduzioni finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

## PARTE XI

**CONSIGLI CONSULTIVI***Articolo 43***Istituzione di consigli consultivi**

1. Sono istituiti consigli consultivi per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza di cui all'allegato III, al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.

2. In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

- a) un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;
- b) un consiglio consultivo per l'acquacoltura;
- c) un consiglio consultivo per i mercati;
- d) un consiglio consultivo per il Mar Nero.

3. Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 44***Compiti dei consigli consultivi**

1. Nell'applicare il presente regolamento la Commissione consulta, ove opportuno, i consigli consultivi.
2. I consigli consultivi possono:
  - a) trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca;
  - b) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;
  - c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

3. I consigli consultivi sono consultati in merito alle raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 18. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Si tiene conto del loro parere. Tali consultazioni fanno salva la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici. I pareri dei consigli consultivi possono essere trasmessi a tutti gli Stati membri interessati e alla Commissione.
4. La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro due mesi a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma del paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato fornisce spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.

*Articolo 45***Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi**

1. I consigli consultivi sono composti da:
  - a) organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquacoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;

- b) altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.

2. Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretario e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale ai sensi dell'articolo 18, e adotta le misure necessarie per provvedere al suo funzionamento.

3. I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto stabilito all'allegato III.

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.

## PARTE XII

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI***Articolo 46***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... (\*). La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e dell'articolo 45, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(\*) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 47***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 23, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

## PARTE XIII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 48***Abrogazioni e modifiche**

1. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. La decisione n. 2004/585/CE è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 45, paragrafo 4 del presente regolamento.

3. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup> è soppresso.

4. Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup> è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo  
Il presidente

...

Per il Consiglio  
Il presidente

...

5. All'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10 % (\*).

(\*) GU L ...».

*Articolo 49***Revisione**

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP entro il 31 dicembre 2022.

*Articolo 50***Relazione annuale**

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile ed alla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque unionali e, in determinate acque non unionali, per i pescherecci unionali.

*Articolo 51***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag.9).

## ALLEGATO I

## ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

## 1. Acque costiere del regno unito

## A. Accesso per la Francia

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Berwick-upon-Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Flamborough Head east Spurn Head east	Aringa	Illimitato
3. Lowestoft east Lyme Regis south	Tutte le specie	Illimitato
4. Lyme Regis south Eddystone south	Demersali	Illimitato
5. Eddystone south Longships south-west	Demersali	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato
	Astici	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
6. Longships south-west Hartland Point north-west	Demersali	Illimitato
	Aragoste	Illimitato
	Astici	Illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	Demersali	Illimitato
8. Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour	Tutte le specie	Illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel east	Tutte le specie	Illimitato
10. County Down	Demersali	Illimitato
11. New Island north-east Sanda Island south-west	Tutte le specie	Illimitato
12. Port Stewart north Barra Head west	Tutte le specie	Illimitato
13. Latitudine 57° 40' N Butt of Lewis west	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	Tutte le specie	Illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O	Tutte le specie	Illimitato

## B. Accesso per l'Irlanda

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Point Lynas north Mull of Galloway south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mull of Oa west Barra Head west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato

## C. Accesso per la Germania

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick-upon-Tweed east, Whitby High lighthouse east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland lighthouse east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato
4. Zona intorno a St Kilda	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
5. Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O	Aringa	Illimitato
6. Zona intorno a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	Aringa	Illimitato

## D. Accesso per i paesi bassi

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	Aringa	Illimitato
2. Berwick upon Tweed east, Flamborough Head east	Aringa	Illimitato
3. North Foreland east, Dungeness new lighthouse south	Aringa	Illimitato

## E. Accesso per il belgio

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Regno Unito (da 6 a 12 miglia nautiche)		
1. Berwick upon Tweed east Coquet Island east	Aringa	Illimitato
2. Cromer north North Foreland east	Demersali	Illimitato
3. North Foreland east Dungeness new lighthouse south	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Dungeness new lighthouse south, Selsey Bill south	Demersali	Illimitato
5. Straight Point south-east, South Bishop north-west	Demersali	Illimitato

## 2. Acque costiere dell'irlanda

## A. Accesso per la francia

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

## B. Accesso per il regno unito

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Mine Head south Hook Point	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	Demersali	Illimitato
	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Pettinidi	Illimitato

## C. Accesso per i paesi bassi

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

## D. Accesso per la germania

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

## E. Accesso per il belgio

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

**3. Acque costiere del belgio**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

**4. Acque costiere della danimarca**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
-----------------	--------------	--------	--------------------------------------

Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)

(6-12 miglia nautiche)

Frontiera Danimarca/Germania fino a Blāvands Huk	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce tondo	Illimitato
Blāvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
		Eglefino	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
	Thyborøn fino a Hanstholm	Belgio	Merlano
Passera di mare			Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
Germania		Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Sogliola		Illimitato	
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro For-snæs	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
Sgombro	Illimitato		

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 -12 miglia <sup>(1)</sup> )	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

<sup>(1)</sup> Misurate dalla linea costiera.

#### 5. Acque costiere della germania

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

## 6. Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d'oltremare

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30'' N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato
		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo dal 1° ottobre al 31 dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30'' N — 1° 33' 30'' E)	Regno Unito	Aringa	Illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca specializzata, illimitato, solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 ottobre
	Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre	
Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984			
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

## 7. Acque costiere della Spagna

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

8. Acque costiere della croazia <sup>(1)</sup>

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)	Slovenia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

(<sup>1</sup>) Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

## 9. Acque costiere dei paesi bassi

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato
Punta sud di Texel, ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania	Regno Unito	Demersali	Illimitato

**10. Acque costiere della slovenia <sup>(1)</sup>**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)	Croazia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico

<sup>(1)</sup> Il regime summenzionato si applica a decorrere dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

**11. Acque costiere della finlandia**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) <sup>(1)</sup>	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

<sup>(1)</sup> 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

**12. Acque costiere della svezia**

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3 - 12 miglia) <sup>(1)</sup>	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato

<sup>(1)</sup> Misurate dalla linea costiera.

## ALLEGATO II

## LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA

Stato membro	Limiti di capacità	
	GT	kW
Belgio	18 962	51 586
Bulgaria	7 250	62 708
Danimarca	88 762	313 333
Germania	71 117	167 078
Estonia	21 677	52 566
Irlanda	77 568	210 083
Grecia	84 123	469 061
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)	423 550	964 826
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)	214 282	1 166 328
Croazia	53 452	426 064
Italia	173 506	1 070 028
Cipro	11 021	47 803
Lettonia	46 418	58 496
Lituania	73 489	73 516
Malta	14 965	95 776
Paesi Bassi	166 859	350 736
Polonia	38 270	90 650
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)	114 549	386 539
Romania	1 908	6 356
Slovenia	675	8 867
Finlandia	18 066	181 717
Svezia	43 386	210 829
Regno Unito	231 106	909 141

Regioni ultraperiferiche dell'Unione	Limiti di capacità	
	GT	kW
<b>Spagna</b>		
Isole Canarie: L <sup>(1)</sup> < 12 m. Acque unionali	2 617	20 863
Isole Canarie: L > 12 m. Acque unionali	3 059	10 364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28 823	45 593
<b>Francia</b>		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1 050	19 320
Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m.	10 002	31 465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11 644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7 560	19 726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3 500	5 000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5 409	142 116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m.	1 046	3 294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6 188	162 590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m.	500	1 750
<b>Portogallo</b>		
Madera: specie demersali. L < 12 m	604	3 969
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	4 114	12 734
Madera: specie pelagiche L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2 617	29 870
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.	12 979	25 721
<sup>(1)</sup> «L» significa lunghezza fuoritutto di una nave.		

## ALLEGATO III

## CONSIGLI CONSULTIVI

## 1. Nome e zona di competenza dei consigli consultivi

Nome	Zone di competenza
Mar Baltico	Zone CIEM IIIb, IIIc e III d
Mar Nero	Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2
Mar Mediterraneo	Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	Zone CIEM IV e IIIa
Acque nordoccidentali	Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII
Acque sudoccidentali	Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)
Regioni ultraperiferiche	Acque unionali intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano
Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo)	Tutte le zone geografiche escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non appartenenti all'Unione
Acquacoltura	Acquacoltura quale definita all'articolo 5
Mercati	Tutti i settori di mercato

## 2. Funzionamento e finanziamento dei comitati consultivi

- a) Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60 % dei seggi è attribuito a rappresentanti dei pescatori ed a operatori del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del settore dell'acquacoltura, nonché a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40 % a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientali e associazioni di consumatori.
- b) Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura e per il consiglio consultivo per i mercati, il comitato esecutivo comprende almeno un rappresentante del sottosectore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.
- c) Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.
- d) Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.
- e) Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.
- f) Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.
- g) Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.
- h) Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.
- i) Possono partecipare in qualità di osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

- j) Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi.
  - k) Quando sono discusse questioni che li riguardano, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona o nelle attività di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori attivi.
  - l) I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.
  - m) La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.
  - n) La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.
  - o) Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.
  - p) La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.
  - q) Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia dei finanziamenti dell'Unione.
-

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta di nuovo regolamento di base sulla politica comune della pesca (PCP).

- a) A seguito di tre dibattiti orientativi tenutisi a marzo, aprile e maggio 2012, il Consiglio «Agricoltura e pesca», il 12 giugno 2012 <sup>(1)</sup>, ha raggiunto un «orientamento generale» parziale che è stato messo a punto nella sessione del Consiglio del 26 febbraio 2013, specie per quanto riguarda l'attuazione del divieto di rigetto e le relative disposizioni (articoli 15 e 16) <sup>(2)</sup>.

Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 6 febbraio 2013 <sup>(3)</sup>.

A seguito del voto del Parlamento europeo si sono svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. Il 28 e 29 maggio 2013 si sono tenuti triloghi informali conclusivi e il 7 giugno 2013 è stata organizzata un'ultima riunione tecnica informale. L'accordo è stato successivamente approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 14 giugno 2013, dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo il 18 giugno 2013 e dal Consiglio il 15 luglio 2013.

Tenendo conto del suddetto accordo e a seguito della messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio «Agricoltura e pesca» del 17 ottobre 2013 è stato invitato ad adottare la posizione del Consiglio in prima lettura, conformemente alla procedura legislativa ordinaria stabilita nell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, formulati rispettivamente il 28 marzo e il 4 maggio 2012 <sup>(4)</sup>.

### II. OBIETTIVO

La proposta rientra nel pacchetto di riforme del luglio 2011 (collegato alla proposta su una nuova organizzazione comune dei mercati e al riesame della dimensione esterna della PCP) e deve essere considerata congiuntamente con la proposta relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) adottato dalla Commissione il 2 dicembre 2011. L'obiettivo generale della proposta è quello di fare in modo che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

Nuovi importanti elementi della proposta della Commissione sono:

- la gestione degli stock ittici al livello del rendimento massimo sostenibile come obbligo giuridico («entro il 2015» per tutti gli stock);
- le decisioni di esecuzione da parte degli Stati membri in un contesto regionale, nell'ambito di piani pluriennali o quadri di misure tecniche dell'Unione;
- il divieto di rigetto (obbligo di sbarco a prescindere da contingenti e taglia minima di riferimento, divieto di operazioni nell'ambito di contingenti insufficienti, standard di commercializzazione corrispondenti per le catture superiori al contingente);
- le concessioni di pesca trasferibili che rappresentano possibilità di pesca.

<sup>(1)</sup> Doc. 11322/12 PECHE 227 CODEC 1654.

<sup>(2)</sup> Doc. 11322/1/12 REV 1 PECHE 227 CODEC 1654.

<sup>(3)</sup> Doc. 5255/13 CODEC 61 PECHE 39 PE 7.

<sup>(4)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

#### A) Osservazioni generali

Il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori.

#### B) Questioni fondamentali

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi.

##### a) Disposizioni generali

Il Parlamento europeo ha accolto la proposta del Consiglio di riunire gli obiettivi generali e specifici in un unico articolo (articolo 2). Nell'ambito degli obiettivi, era necessario raggiungere un compromesso in particolare sul concetto e il calendario relativi all'introduzione della gestione degli stock ittici conformemente al rendimento massimo sostenibile, sul nesso con la tutela dell'ambiente marino in generale, sull'eliminazione dei rigetti in mare e sull'adeguamento della capacità della flotta. Il compromesso più difficile è stato quello sul rendimento massimo sostenibile. Esso mette in evidenza il processo progressivo per l'attuazione del concetto di gestione in questione, pur fissando scadenze precise, e specifica che il parametro di gestione fondamentale è il tasso di sfruttamento degli stock determinato dalla pesca.

Per quanto concerne le definizioni, il compromesso si è concentrato su «approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca», «pesca a basso impatto», «taglia minima di riferimento per la conservazione», «surplus di catture ammissibili» e «accordi di partenariato per una pesca sostenibile». Il Parlamento ha accettato le nuove definizioni del Consiglio relative a «rigetti in mare» e «Stati membri aventi un interesse di gestione diretto», che fa riferimento al corrispondente gruppo di Stati membri impegnato nella cosiddetta «regionalizzazione» e il Consiglio ha accettato le nuove definizioni del Parlamento relative a «stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza», «pesca a basso impatto» - con una leggera modifica -, «pesca selettiva» - con una leggera modifica - e «inserimento nella flotta peschereccia».

##### b) Accesso alle acque

Il Parlamento europeo ha accettato l'estensione del trattamento preferenziale per le flotte locali nelle regioni ultraperiferiche a tutte le regioni ultraperiferiche (articolo 5, paragrafo 3). Il Consiglio ha accettato di menzionare specificatamente le zone biologicamente sensibili esistenti e accordare ad esse un sostegno supplementare, come il Parlamento richiedeva in quanto condizioni di accesso; la corrispondente disposizione è stata spostata tra le misure di conservazione (articolo 8).

##### c) Misure di conservazione

Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso sull'articolo supplementare concernente le disposizioni generali relative alle misure di conservazione, che entrambe le istituzioni hanno ritenuto adeguato. Il Parlamento è riuscito a far accogliere alcune specifiche concernenti gli elenchi di misure di conservazione e tecniche, mentre il Consiglio è stato in grado di mantenere la posizione secondo cui le misure tecniche dovrebbero essere viste come un sottogruppo delle misure di conservazione. Il Consiglio ha accettato, con alcune modifiche, l'emendamento del Parlamento sulle riserve di ricostituzione degli stock ittici (articolo 8). Invece di autorizzare gli Stati membri a istituire tali riserve, si è convenuto di adottare misure dell'UE basate sulla cooperazione regionale tra gli Stati membri; provvedimenti nazionali rimangono possibili a norma di disposizioni speciali riguardanti i pescherecci degli Stati membri e le relative zone delle 12 miglia nautiche (articoli 19 e 20).

Le parti hanno convenuto di razionalizzare le disposizioni inerenti ai piani pluriennali, collegandole al concetto di rendimento massimo sostenibile con una disposizione speciale per la «pesca multispecifica», e al divieto di rigetto.

Si è conseguito un difficile compromesso sul nuovo articolo relativo alle misure di conservazione volte a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa ambientale (articolo 11). Il Parlamento è

riuscito a mantenere il suo sostegno alla posizione della Commissione finalizzata all'adozione di atti delegati se tali misure devono essere adottate a livello dell'Unione, mentre il Consiglio ha potuto chiarire l'ambito di applicazione di questa disposizione e integrare una procedura che garantisce lo sviluppo di tali misure nell'ambito della cooperazione regionalizzata degli Stati membri, in caso sia coinvolto più di uno Stato membro. Il Consiglio ha accettato l'emendamento del Parlamento sul mantenimento dell'autorizzazione per le misure di emergenza degli Stati membri (articolo 13).

La parte più difficile del compromesso ha riguardato gli articoli 15 e 16 relativi all'obbligo di sbarco e alle possibilità di pesca. Il Consiglio ha dovuto limitare o rinunciare ad alcuni elementi dei meccanismi di flessibilità che aveva previsto per l'attuazione di tale obbligo, mentre il Parlamento ha in gran parte accettato la posizione del Consiglio riguardo al campo di applicazione e all'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco per le attività pesca tra il 2015 e il 2019. Il Parlamento ha acconsentito a illustrare nel dettaglio le procedure di attuazione di modo che, come requisito minimo, i cosiddetti «piani relativi ai rigetti» adottati come atti delegati debbano essere posti in essere al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di sbarco, mentre di norma i piani pluriennali saranno strumentali all'attuazione. Si è inoltre raggiunto un compromesso per le norme generali sul controllo del divieto di rigetto. Il Parlamento ha rinunciato ad alcuni emendamenti che prevedeva nell'ambito dell'articolo 16 (possibilità di pesca) in considerazione della competenza del Consiglio disposta dall'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE. Tuttavia, il Consiglio ha dovuto accettare che nel regolamento fossero inserite norme generali riguardo all'assegnazione delle possibilità di pesca all'interno degli Stati membri (articolo 17).

Relativamente alla regionalizzazione (articolo 18), il Consiglio è riuscito a convincere il Parlamento riguardo al suo concetto e a una redazione più concisa di tale parte, mantenendo al tempo stesso le diverse possibilità di misure degli Stati membri o dell'Unione. Tale questione è stata particolarmente importante per il conseguimento di un compromesso, dato che gli Stati membri già impegnati nei processi di regionalizzazione ritenevano che il nuovo regolamento dovesse riflettere le pratiche esistenti.

d) *Gestione della capacità di pesca*

Sia il Parlamento sia il Consiglio si sono opposti all'introduzione di sistemi di scambio vincolanti nelle concessioni di pesca, che la Commissione aveva proposto per superare il problema dell'eccessiva capacità di pesca. Il Parlamento ha accettato di inserire un riferimento a tali concessioni come elemento volontario dei sistemi di gestione degli Stati membri.

Il Consiglio ha accettato in parte gli emendamenti del Parlamento finalizzati a una procedura più completa di rendicontazione delle capacità, tra cui l'introduzione di norme di calcolo basate sugli orientamenti della Commissione. Il Parlamento ha largamente accolto la posizione del Consiglio in merito alla proporzionalità delle sanzioni finanziarie in caso di inosservanza.

e) *Basi scientifiche per la gestione della pesca*

Riguardo a questa parte, il compromesso si è incentrato sulla raccolta di dati. Il Consiglio ha accettato in parte la richiesta del Parlamento di maggiore trasparenza nelle attività di raccolta dati e nella relativa comunicazione e ha convenuto sul mantenimento del regolamento settoriale adottato dal Consiglio nel 2008 <sup>(1)</sup>.

f) *Politica esterna*

Riguardo alla parte sulla politica esterna, sia il Parlamento sia il Consiglio hanno sostenuto disposizioni più dettagliate rispetto a quelle contenute nella proposta: il Consiglio ha basato la sua posizione al riguardo sulle sue conclusioni del marzo 2012 <sup>(2)</sup>. Il Parlamento ha fatto concessioni sul livello di dettaglio delle disposizioni obbligatorie all'interno degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e relativi protocolli e sulle condizioni per la concessione di licenze in questo settore. Il Parlamento ha accettato inoltre di raggruppare in un unico articolo (articolo 33) gli elementi strategici concernenti gli stock sfruttati insieme a paesi terzi o la gestione congiunta degli stock con paesi terzi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 199/2008.

<sup>(2)</sup> Doc. 7086/12 PECHE 66.

g) *Acquacoltura*

In merito alla parte sull'acquacoltura, il Consiglio ha accettato di porre una maggiore enfasi sull'ambiente e sull'uso efficiente delle risorse all'interno dei piani strategici nazionali pluriennali, come richiesto dal Parlamento.

h) *Controllo ed esecuzione*

Riguardo al controllo e all'esecuzione, si è raggiunto un compromesso sui principi di controllo e il Consiglio ha espresso il suo accordo sulla creazione di un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme. Su richiesta del Consiglio, i suoi compiti sono stati estesi a una funzione consultiva, oltre al riesame delle questioni di rispetto delle norme e attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca.

i) *Strumenti finanziari*

Il Parlamento ha fatto concessioni sugli emendamenti che miravano a una condizionalità più dettagliata tra lo strumento finanziario e gli obblighi previsti dalla PCP e dal diritto ambientale. Il Consiglio ha preferito trattare questi temi durante i negoziati sul regolamento FEAMP, ma ha accettato la fissazione di principi generali di condizionalità all'interno del regolamento PCP.

j) *Consigli consultivi*

Sia il Parlamento sia il Consiglio si sono detti favorevoli ad ampliare il numero dei consigli consultivi e a illustrare nel dettaglio il loro funzionamento all'interno del regolamento. Si è dovuto raggiungere un compromesso sulla rappresentanza di interessi dell'industria e di gruppi di interessi provenienti dalla società in senso lato (allegato III) e il Consiglio ha accettato la richiesta del Parlamento riguardante un consiglio consultivo per i mercati.

k) *Delega di poteri*

La procedura e la portata dei poteri di esecuzione della Commissione hanno rappresentato una delle difficili parti del compromesso. In merito agli atti delegati, nella maggioranza dei casi il Parlamento ha sostenuto la proposta della Commissione che aveva previsto 12 casi di conferimento del potere di adottare atti delegati. Mentre l'orientamento generale del Consiglio ne aveva già accettati cinque, nel compromesso finale ve ne sono sei. La maggior parte di essi (quattro) riguardano l'attuazione del divieto di rigetto.

#### IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera del presidente della Commissione per la pesca (PECH) del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (20 giugno 2013) <sup>(1)</sup>. In tale lettera il presidente della Commissione PECH comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. Con l'adozione del regolamento sulla politica comune della pesca l'Unione europea fornisce un elemento fondamentale per la riforma della PCP. Non si è ancora raggiunto un accordo sul pilastro finanziario a sostegno della riforma (FEAMP).

---

<sup>(1)</sup> Lettera numero 310831, IPOL-COM.PECH D(2013)32913.

## DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SUI PIANI PLURIENNALI

Il Consiglio si impegna a collaborare con il Parlamento europeo e la Commissione per affrontare le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.

Il Consiglio propone altresì che sia istituita una task force interistituzionale per contribuire a trovare le migliori modalità a tal fine.

---

## DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA RACCOLTA DI DATI

Il Parlamento europeo ed il Consiglio chiedono alla Commissione di accelerare l'adozione di una proposta volta a modificare il regolamento UE n. 199/2008 affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata ed enunciati nel nuovo regolamento sulla riforma della PCP.

---

## DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

### Articolo 18

(paragrafi 1 e 3) La Commissione sottolinea che il conferimento alla Commissione della facoltà di adottare misure enunciate nelle raccomandazioni comuni degli Stati membri per mezzo di atti di esecuzione o delegati non può pregiudicare il potere discrezionale della Commissione di adottare tali atti.

(paragrafo 7) La facoltà degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto di elaborare raccomandazioni comuni non può pregiudicare il diritto di iniziativa esclusivo della Commissione di presentare proposte in materia di politica comune della pesca.

(paragrafo 8) Alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE, il paragrafo 8 non può essere inteso in modo da conferire automaticamente agli Stati membri, in assenza di ulteriore legislazione dell'Unione, un'autorizzazione ad adottare atti giuridicamente vincolanti in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Qualora la Commissione ritenga che tali atti non siano compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca, gli Stati membri devono agire nel rispetto del principio di leale cooperazione in modo da eliminare qualsivoglia incompatibilità con il diritto dell'Unione.

### Parte VI ed articolo 28 ter, paragrafo 3, in particolare

Le disposizioni della parte VI sulla politica esterna non possono pregiudicare la validità di decisioni del Consiglio o di direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione in conformità dell'articolo 218 del TFUE o di accordi conclusi con paesi terzi o organizzazioni conformemente al medesimo articolo.

### Articolo 47, paragrafo 2, parte seconda

La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un «potere discrezionale» del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

---

**POSIZIONE (UE) N. 10/2013 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA IN VISTA**

**dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

**Adottata dal Consiglio il 17 ottobre 2013**

(2013/C 351 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione della politica comune della pesca («PCP») si estende alle misure riguardanti il mercato per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura («OCM») è parte integrante della PCP e dovrebbe contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi. Poiché la PCP è attualmente in fase di revisione, l'OCM dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- (2) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <sup>(4)</sup>, deve essere rivisto al fine di tener conto delle carenze rilevate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, dei recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e del mondo, nonché dell'evoluzione delle attività della pesca e dell'acquacoltura.
- (3) La pesca svolge un ruolo particolarmente importante nelle economie delle regioni costiere dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche. Poiché tale attività è la fonte di reddito dei pescatori in queste regioni, è opportuno favorire la stabilità del mercato e una più stretta correlazione tra offerta e domanda.
- (4) Le disposizioni sull'OCM dovrebbero essere attuate nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni ai sensi delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio. Nel commercio dei prodotti della pesca e

dell'acquacoltura con i paesi terzi dovrebbero essere assicurate le condizioni per una leale concorrenza, in particolare attraverso il rispetto della sostenibilità e l'applicazione di norme sociali equivalenti a quelle applicate ai prodotti dell'Unione.

- (5) È importante che la gestione dell'OCM sia guidata dai principi di buona governance della PCP.
- (6) Affinché l'OCM abbia successo, è essenziale che i consumatori siano informati, tramite campagne di commercializzazione ed educative, in merito al valore alimentare del pesce e alla grande varietà di specie disponibili nonché in merito all'importanza della comprensione delle informazioni contenute nelle etichette.
- (7) Le organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura («organizzazioni di produttori») svolgono un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e dell'OCM. Occorre pertanto rafforzarne le responsabilità e fornire il necessario sostegno finanziario per consentire loro di svolgere un ruolo più significativo nella gestione quotidiana della pesca, nel rispetto del quadro definito dagli obiettivi della PCP. Occorre inoltre garantire che i loro aderenti svolgano le attività di pesca e di acquacoltura in modo sostenibile, migliorino l'immissione sul mercato dei prodotti, raccolgano informazioni sull'acquacoltura e aumentino i propri redditi. Nel conseguire tali obiettivi, le organizzazioni di produttori dovrebbero tener conto delle diverse condizioni di esercizio della pesca e dell'acquacoltura che si presentano nell'Unione, anche nelle regioni ultraperiferiche, e in particolare delle caratteristiche specifiche della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva. Le autorità nazionali competenti dovrebbero poter essere incaricate dell'attuazione di tali obiettivi, lavorando in stretta collaborazione con le organizzazioni di produttori sulle questioni di gestione, comprese, se del caso, l'assegnazione delle quote e la gestione dello sforzo di pesca, in funzione delle esigenze di ciascun tipo di pesca.
- (8) È opportuno adottare misure per incoraggiare una partecipazione adeguata e rappresentativa dei piccoli produttori.

<sup>(1)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

<sup>(2)</sup> GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e Posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2013. Posizione del Parlamento europeo del ... e decisione del Consiglio del ...

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

- (9) Per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno definire chiaramente criteri adeguati per la loro istituzione.
- (10) Le organizzazioni interprofessionali, che consistono di varie categorie di operatori nei settori della pesca e dell'acquacoltura, hanno la capacità di contribuire a migliorare il coordinamento delle attività di commercializzazione lungo la catena di approvvigionamento e ad elaborare misure rilevanti per l'intero settore.
- (11) È opportuno stabilire condizioni comuni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali da parte degli Stati membri, per l'estensione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali e per la ripartizione dei costi derivanti da tale estensione. L'estensione delle norme dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione.
- (12) Dato che gli stock ittici sono una risorsa condivisa, il loro sfruttamento può in alcuni casi essere realizzato in modo più sostenibile ed efficiente da organizzazioni con aderenti provenienti da diversi Stati membri e da regioni differenti. Occorre pertanto incoraggiare anche la creazione di organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori a livello nazionale o transnazionale sulla base, ove opportuno, delle regioni biogeografiche. Tali organizzazioni dovrebbero essere dei partenariati volti a stabilire norme comuni e vincolanti e ad assicurare condizioni di parità per tutti gli attori del settore della pesca. Nella costituzione di tali organizzazioni, è necessario garantire che esse restino soggette alle norme di concorrenza previste dal presente regolamento e rispettino la necessità di mantenere il collegamento tra le singole comunità costiere e i tipi di pesca e le acque da esse storicamente sfruttati.
- (13) La Commissione dovrebbe incoraggiare misure di sostegno per favorire la partecipazione delle donne alle organizzazioni di produttori dell'acquacoltura.
- (14) Per poter orientare i propri aderenti verso attività di pesca e di acquacoltura sostenibili, le organizzazioni di produttori dovrebbero elaborare e sottoporre alle autorità competenti degli Stati membri un piano di produzione e di commercializzazione contenente le misure necessarie per conseguire i propri obiettivi.
- (15) Per conseguire gli obiettivi della PCP in materia di rigetti, occorre generalizzare l'impiego di attrezzature da pesca selettive per evitare la cattura di esemplari non conformi ai criteri relativi alle taglie minime.
- (16) La natura imprevedibile delle attività di pesca rende opportuno predisporre un meccanismo per l'ammasso dei prodotti della pesca destinati al consumo umano per favorire una maggiore stabilità dei mercati e accrescere le entrate derivanti dai prodotti, in particolare grazie alla creazione di valore aggiunto. Tale meccanismo dovrebbe contribuire alla stabilizzazione e alla convergenza dei mercati locali nell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi del mercato interno.
- (17) Per tener conto della disparità dei prezzi nel territorio dell'Unione, ciascuna organizzazione di produttori ittici dovrebbe avere la facoltà di proporre un prezzo che determini l'attivazione del meccanismo di ammasso. Tale prezzo limite di attivazione dovrebbe essere fissato in modo da mantenere una equa concorrenza tra gli operatori.
- (18) L'istituzione e l'applicazione di norme comuni di commercializzazione dovrebbe consentire di approvvigionare il mercato con prodotti sostenibili, di realizzare pienamente il potenziale del mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e di facilitare le attività di mercato basate su una concorrenza equa, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. A tal fine dovrebbero continuare ad applicarsi le norme di commercializzazione vigenti.
- (19) È necessario garantire che i prodotti importati che entrano nel mercato dell'Unione rispettino gli stessi requisiti e le stesse norme di commercializzazione che i produttori dell'Unione sono tenuti a rispettare.
- (20) Per garantire un livello elevato di tutela della salute umana, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato dell'Unione, indipendentemente dalla loro origine, dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza degli alimenti e igiene.
- (21) Al fine di permettere ai consumatori di effettuare scelte informate, è necessario che vengano loro fornite informazioni chiare e complete, tra l'altro, sull'origine e sul metodo di produzione dei prodotti.
- (22) L'utilizzo di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che provengano dall'Unione o da paesi terzi, offre la possibilità di fornire informazioni chiare sulla sostenibilità ecologica di tali prodotti. È pertanto necessario che la Commissione esamini la possibilità di elaborare e stabilire criteri minimi per la creazione di un marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura a livello dell'Unione.
- (23) Al fine di tutelare il consumatore, le autorità nazionali competenti a controllare e assicurare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero utilizzare appieno le tecnologie disponibili, incluso l'esame del DNA, per impedire che gli operatori etichettino in maniera ingannevole le catture.

- (24) Le norme di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nei limiti in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento dell'OCM e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 39 TFUE.
- (25) È opportuno stabilire norme in materia di concorrenza applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore e in particolare della sua frammentazione, del fatto che il pesce è una risorsa condivisa e del volume elevato delle importazioni, alle quali dovrebbero applicarsi le stesse norme che valgono per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. Nell'interesse della semplificazione, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, dovrebbero essere integrate nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1184/2006 non dovrebbe pertanto più applicarsi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- (26) Occorre migliorare la raccolta, il trattamento e la divulgazione delle informazioni economiche relative ai mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione.
- (27) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento con riguardo a: i termini; le procedure e la presentazione delle domande di riconoscimento di un produttore e di organizzazioni interprofessionali e la revoca di tale riconoscimento; il formato, i termini e le procedure degli Stati membri per comunicare le decisioni di accordare o revocare il riconoscimento; la presentazione e la procedura da rispettare per la notifica da parte degli Stati membri delle regole vincolanti per i produttori e gli operatori; il formato e la struttura dei piani di produzione e di commercializzazione, nonché la procedura e i termini per la presentazione e la loro approvazione; la forma della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (28) Il regolamento (CE) n. 104/2000 dovrebbe essere abrogato. Tuttavia, al fine di garantire la continuità nella

fornitura di informazioni ai consumatori, è opportuno continuare ad applicarne l'articolo 4 fino al 12 dicembre 2014.

- (29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti nonché della necessità di un'azione comune, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e n. 1224/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Oggetto

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura («OCM»).
2. L'OCM è composta dai seguenti elementi:
  - a) organizzazioni professionali;
  - b) norme di commercializzazione;
  - c) informazione del consumatore;
  - d) norme di concorrenza;
  - e) informazioni sul mercato.
3. Per quanto riguarda gli aspetti esterni, l'OCM è integrata dal regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio <sup>(3)</sup> e dal regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

4. L'attuazione dell'OCM può beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

#### Articolo 2

### Ambito di applicazione

L'OCM si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del presente regolamento, commercializzati nell'Unione.

#### Articolo 3

### Obiettivi

Gli obiettivi dell'OCM sono quelli stabiliti all'articolo 35 del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 4

### Principi

L'OCM è guidata dai principi di buona governance stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. .../2013.

#### Articolo 5

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. .../2013, nonché quelle di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 <sup>(4)</sup> e all'articolo 3

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 del Consiglio e (CE) n. 1224/2009 e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 639/2004 e la decisione (CE) n. 2004/585 del Consiglio (GU L ...).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «prodotti della pesca»: gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- b) «prodotti dell'acquacoltura»: gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, ottenuti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati quali elencati nell'allegato I;
- c) «produttore»: le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento di prodotti della pesca o dell'acquacoltura ai fini della loro immissione sul mercato;
- d) «settore della pesca e dell'acquacoltura»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
- e) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- f) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione;
- g) «commercio al dettaglio»: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
- h) «prodotto preimballato della pesca e dell'acquacoltura»: i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono «alimenti preimballati» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1169/2011.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI

#### SEZIONE I

#### Costituzione, obiettivi e misure

#### Articolo 6

### Costituzione di organizzazioni di produttori del settore della pesca e di organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura

1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura («organizzazioni di produttori») possono essere costituite su iniziativa dei produttori, di prodotti della pesca o dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

2. Ove pertinente, al momento della costituzione delle organizzazioni di produttori si tiene conto, se del caso, della situazione specifica dei piccoli produttori.

3. Un'organizzazione di produttori rappresentativa delle attività della pesca e dell'acquacoltura può essere costituita come organizzazione comune di produttori dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

#### Articolo 7

##### Obiettivi delle organizzazioni di produttori

1. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal regolamento (UE) n. .../2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;
- b) evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013
- c) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all'accesso dei consumatori ad un'informazione chiara e completa;
- d) contribuire all'eliminazione delle pratiche di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura perseguono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'esercizio di attività di acquacoltura sostenibili da parte dei propri aderenti mediante l'offerta di possibilità di sviluppo in piena conformità con, in particolare, il regolamento (UE) n. .../2013 e il diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale;
- b) accertare che le attività dei propri aderenti siano conformi ai piani strategici nazionali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. .../2013;
- c) puntare a garantire che i mangimi per l'acquacoltura di origine ittica provengano da attività di pesca gestite in modo sostenibile.

3. Le organizzazioni di produttori perseguono, oltre agli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, due o più dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dei propri aderenti;
- b) migliorare il rendimento economico;

c) stabilizzare i mercati;

d) contribuire all'approvvigionamento alimentare e promuovere elevati parametri di qualità e sicurezza alimentare, favorendo nel contempo l'occupazione nelle zone costiere e rurali;

e) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca.

4. Le organizzazioni di produttori possono perseguire obiettivi complementari.

#### Articolo 8

##### Misure applicabili dalle organizzazioni di produttori

1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 7, le organizzazioni di produttori possono, tra le altre, avvalersi delle seguenti misure:

a) adeguare la produzione alle esigenze di mercato;

b) canalizzare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti;

c) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione dei loro aderenti in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare, di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;

d) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione di produttori interessata e adottare misure per garantire tale conformità;

e) promuovere programmi di formazione professionale e di cooperazione al fine di incoraggiare i giovani ad entrare nel settore;

f) ridurre l'impatto ambientale della pesca, anche mediante misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;

g) promuovere l'uso della tecnologia dell'informazione e della comunicazione per migliorare la commercializzazione ed i prezzi;

h) agevolare l'accesso dei consumatori all'informazione sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:

- a) pianificare e gestire collettivamente le attività di pesca dei loro aderenti, fatta salva l'organizzazione della gestione delle risorse biologiche marine da parte degli Stati membri, anche mediante lo sviluppo e l'attuazione di misure volte a migliorare la selettività delle attività di pesca e la consulenza alle autorità competenti;

- b) evitare e ridurre al minimo le catture indesiderate partecipando all'elaborazione e all'applicazione di misure tecniche e fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate di stock commerciali senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità, secondo il caso, dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. .../2013 e dell'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;
- c) gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

3. Le organizzazioni di produttori del settore dell'acquacoltura possono inoltre avvalersi delle seguenti misure:

- a) promuovere attività di acquacoltura sostenibili, soprattutto in termini di protezione dell'ambiente e di salute e benessere degli animali;
- b) raccogliere informazioni sui prodotti commercializzati, incluse informazioni economiche sulle prime vendite nonché sulle previsioni di produzione;
- c) raccogliere informazioni di tipo ambientale;
- d) pianificare la gestione delle attività di acquacoltura dei loro aderenti;
- e) sostenere programmi per operatori professionisti volti a promuovere i prodotti dell'acquacoltura sostenibile.

#### Articolo 9

### Costituzione di associazioni di organizzazioni di produttori

1. Un'associazione di organizzazioni di produttori può essere costituita su iniziativa delle organizzazioni di produttori riconosciute in uno o più Stati membri.
2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni del presente regolamento applicabili alle organizzazioni di produttori si applicano anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.

#### Articolo 10

### Obiettivi delle associazioni di organizzazioni di produttori

1. Le associazioni di organizzazioni di produttori perseguono i seguenti obiettivi:
- a) realizzare, in modo più efficace e sostenibile, ogni obiettivo delle organizzazioni di produttori aderenti enunciato all'articolo 7;
- b) coordinare e sviluppare attività di interesse comune per le organizzazioni di produttori aderenti.
2. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare del sostegno finanziario conformemente al futuro

atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

#### Articolo 11

### Costituzione di organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali possono essere costituite su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e riconosciute conformemente alla sezione II.

#### Articolo 12

### Obiettivi delle organizzazioni interprofessionali

Le organizzazioni interprofessionali migliorano il coordinamento e le condizioni di messa a disposizione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul mercato dell'Unione.

#### Articolo 13

### Misure applicabili dalle organizzazioni interprofessionali

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 12, le organizzazioni interprofessionali possono avvalersi delle seguenti misure:

- a) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
- b) promuovere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione in modo non discriminatorio servendosi, ad esempio, della certificazione dei prodotti, e, in particolare di denominazioni di origine, marchi di qualità, denominazioni geografiche, specialità tradizionali garantite e meriti dei prodotti in termini di sostenibilità;
- c) definire, con riguardo alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa dell'Unione o dal diritto nazionale;
- d) migliorare la qualità, la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, svolgere attività di formazione e di perfezionamento professionali, ad esempio in materia di qualità e tracciabilità e di sicurezza alimentare, al fine di incoraggiare le iniziative di ricerca;
- e) realizzare ricerche e studi di mercato e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché raccogliere dati socioeconomici;
- f) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per garantire un'offerta sostenibile di cui la quantità, la qualità e il prezzo corrispondano alle esigenze di mercato e alle aspettative dei consumatori;

- g) promuovere presso i consumatori le specie provenienti da stock ittici il cui stato è sostenibile, che hanno un apprezzabile valore nutritivo e di cui non si fa ampio consumo;
- h) verificare che le attività dei loro aderenti siano conformi alle norme stabilite dall'organizzazione interprofessionale interessata e adottare misure per garantire tale conformità.

## SEZIONE II

### Riconoscimento

#### Articolo 14

##### Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni di produttori tutti i gruppi costituiti su iniziativa di produttori del settore della pesca o dell'acquacoltura che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

- osservino i principi di cui all'articolo 17 e le norme adottate per la loro applicazione;
- svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;
- siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, siano stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel territorio di tale Stato;
- siano in grado di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7;
- osservino le norme di concorrenza di cui al capo V;
- non abusino di una posizione dominante su un determinato mercato; e
- forniscano informazioni dettagliate e pertinenti relative agli aderenti, alla governance e alle fonti di finanziamento.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute prima di ... (\*) sono considerate come organizzazioni di produttori ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

#### Articolo 15

##### Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori

Le misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura finalizzate alla costituzione o alla ristrutturazione di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

(\*) Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 16

##### Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere come organizzazioni interprofessionali i gruppi di operatori stabiliti nel proprio territorio che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

- osservino i principi di cui all'articolo 17 e le norme adottate per la loro applicazione;
- rappresentino una parte significativa dell'attività di produzione e di una o entrambe le attività di trasformazione e commercializzazione, riguardanti prodotti della pesca e dell'acquacoltura o prodotti trasformati provenienti da prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- non svolgano direttamente attività di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura o di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- siano dotati di personalità giuridica a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, siano ivi stabiliti e abbiano la propria sede statutaria nel proprio territorio;
- siano in grado di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 12;
- tengano conto degli interessi dei consumatori;
- non ostacolino il buon funzionamento dell'OCM; e
- rispettino le norme di concorrenza applicabili di cui al Capo V.

2. Le organizzazioni costituite prima di ... (\*) possono essere riconosciute come organizzazioni interprofessionali ai fini del presente regolamento a condizione che lo Stato membro interessato abbia conoscenza che esse ottemperano alle disposizioni del presente regolamento relative alle organizzazioni interprofessionali.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute in precedenza... (\*) sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del presente regolamento, obbligate a conformarsi alle sue disposizioni.

#### Articolo 17

##### Funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali

Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 14 e 16 si basa sui seguenti principi:

- rispetto, da parte degli aderenti, delle norme adottate dall'organizzazione in materia di sfruttamento, produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- assenza di discriminazioni tra gli aderenti, in particolare con riguardo alla nazionalità o al luogo di stabilimento;

- c) imposizione di un contributo finanziario agli aderenti per il finanziamento dell'organizzazione;
- d) funzionamento democratico che consenta agli aderenti di controllare l'organizzazione e le sue decisioni;
- e) applicazione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento interno dell'organizzazione interessata, in particolare in caso di mancato pagamento dei contributi finanziari;
- f) definizione di regole relative all'ammissione di nuovi aderenti e all'esclusione degli aderenti;
- g) definizione delle regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione dell'organizzazione.

#### Articolo 18

#### **Controlli e revoca del riconoscimento da parte degli Stati membri**

1. Gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

2. Lo Stato membro che ospita la sede statutaria di un'organizzazione di produttori o un'organizzazione interprofessionale con aderenti di diversi stati membri o di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in Stati membri diversi instaura i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio dei controlli sulle attività dell'organizzazione o dell'associazione in questione in collaborazione con gli altri Stati membri interessati.

#### Articolo 19

#### **Attribuzione di possibilità di pesca**

Nello svolgimento dei propri compiti, un'organizzazione di produttori i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in Stati membri diversi rispettano le disposizioni che regolano l'attribuzione di possibilità di pesca fra gli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. .../2013.

#### Articolo 20

#### **Controlli da parte della Commissione**

1. Per accertare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste rispettivamente agli articoli 14 e 16, la Commissione può svolgere controlli e, se del caso, chiede agli Stati membri di revocare il riconoscimento delle suddette organizzazioni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento. La Commissione rende pubbliche tutte queste informazioni.

#### Articolo 21

#### **Atti di esecuzione**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi:
  - a) ai termini e alle procedure e alla forma delle domande per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali a norma, rispettivamente, degli articoli 14 e 16 o per la revoca di tale riconoscimento a norma dell'articolo 18;
  - b) al formato, ai termini e alle procedure che devono essere applicati dagli Stati membri per la comunicazione alla Commissione di ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca di un riconoscimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione adottati a norma della lettera a) sono, ove opportuno, adattati alle caratteristiche specifiche della pesca e dell'acquacoltura su piccola scala.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

#### SEZIONE III

#### **Estensione delle norme**

#### Articolo 22

#### **Estensione delle norme delle organizzazioni di produttori**

1. Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori siano vincolanti per i produttori non aderenti all'organizzazione che commercializzano i prodotti nella zona in cui l'organizzazione è rappresentativa, a condizione che:

- a) l'organizzazione di produttori sia stata costituita da almeno un anno e sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione, compreso, se del caso, del settore della piccola pesca e della pesca artigianale, in uno Stato membro e presenti una domanda alle autorità nazionali competenti;
- b) le norme da estendere riguardino le misure relative alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a e).
- c) siano rispettate le norme in materia di concorrenza di cui al capo V.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore della pesca è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 55 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura è considerata rappresentativa se da essa proviene almeno il 40 % dei quantitativi del prodotto in questione commercializzati nel corso dell'anno precedente nella zona in cui si propone di estendere le norme.

4. Le norme da estendere ai non aderenti si applicano per un periodo compreso fra 60 giorni e 12 mesi.

#### Articolo 23

##### **Estensione delle norme delle organizzazioni interprofessionali**

1. Gli Stati membri possono decidere che alcuni degli accordi, delle decisioni o delle pratiche approvati nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale siano vincolanti in una o più zone specifiche per altri operatori che non appartengono a tale organizzazione, a condizione che:

- a) l'organizzazione interprofessionale copra almeno il 65% delle attività svolte in almeno due dei seguenti settori: produzione, trasformazione o commercializzazione del prodotto in questione nel corso dell'anno precedente nella zona o nelle zone interessate di uno Stato membro, e ne faccia apposita domanda alle autorità nazionali competenti; e
- b) le norme da estendere ad altri operatori riguardino le misure relative alle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 13, lettere da a) a g) e non arrechino danni ad altri operatori nello Stato membro interessato o nell'Unione.

2. L'estensione delle norme può essere resa vincolante per un massimo di tre anni, fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4.

#### Articolo 24

##### **Responsabilità finanziaria**

Quando le norme sono estese a operatori non aderenti ai sensi degli articoli 22 e 23, lo Stato membro interessato può decidere che essi debbano rendere conto all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale dell'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti in ragione dell'applicazione delle norme estese nei confronti dei non aderenti.

#### Articolo 25

##### **Autorizzazione da parte della Commissione**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori o gli operatori di una o più zone determinate ai sensi degli articoli 22 e 23.

2. La Commissione adotta una decisione che autorizza l'estensione delle norme di cui al paragrafo 1 a condizione che:

- a) siano rispettate le disposizioni degli articoli 22 e 23;
- b) siano rispettate le norme di cui al capo V in materia di concorrenza;
- c) l'estensione non costituisca una minaccia per il libero scambio; e
- d) non sia compromesso il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

3. Entro un mese dal ricevimento della notifica, la Commissione adotta una decisione che autorizza o rifiuta di autorizzare l'estensione delle norme e ne informa gli Stati membri. Se non ha preso una decisione entro un mese dalla notifica, si presume che la Commissione abbia autorizzato l'estensione delle norme.

4. L'autorizzazione dell'estensione delle norme può continuare ad applicarsi dopo la scadenza del termine iniziale, anche mediante tacito accordo, senza un esplicito rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato alla Commissione, almeno un mese prima della scadenza di detto termine iniziale, l'ulteriore termine di applicazione e che la Commissione abbia autorizzato tale estensione o non abbia sollevato obiezioni entro un mese dal ricevimento di detta notifica.

#### Articolo 26

##### **Revoca dell'autorizzazione**

La Commissione può effettuare verifiche e revocare l'autorizzazione di estensione delle norme nei casi in cui accerti il mancato rispetto di uno o più requisiti previsti per l'autorizzazione. La Commissione informa gli Stati membri di tale revoca.

#### Articolo 27

##### **Atti di esecuzione**

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato e alla procedura di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

#### SEZIONE IV

##### **Pianificazione della produzione e della commercializzazione**

#### Articolo 28

##### **Piano di produzione e di commercializzazione**

1. Ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti come minimo un piano di produzione e di commercializzazione per le principali specie commercializzate. Siffatti piani di produzione e commercializzazione sono volti al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7.

2. Il piano di produzione e commercializzazione include:
- un programma di produzione per le specie catturate o allevate;
  - una strategia di commercializzazione per adeguare il volume, la qualità e la presentazione dell'offerta alle esigenze del mercato;
  - le misure che l'organizzazione di produttori deve adottare per contribuire agli obiettivi di cui all'articolo 7;
  - misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso dell'anno;
  - le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma interessato.

3. Le autorità nazionali competenti procedono all'approvazione del piano di produzione e di commercializzazione. Una volta approvato, il piano è immediatamente applicato dall'organizzazione di produttori.

4. Le organizzazioni di produttori possono rivedere il piano di produzione e di commercializzazione e, in tal caso, lo sottopongono per approvazione alle autorità nazionali competenti.

5. L'organizzazione di produttori elabora una relazione annuale delle proprie attività nell'ambito del piano di produzione e di commercializzazione e la trasmette per approvazione alle autorità nazionali competenti.

6. Le organizzazioni di produttori possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione conformemente al un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020.

7. Gli Stati membri effettuano verifiche per garantire che ciascuna organizzazione di produttori soddisfi gli obblighi previsti dal presente articolo. La mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento.

#### Articolo 29

##### Atti di esecuzione

- La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:
  - il formato e alla struttura del piano di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28;
  - la procedura e i termini per la presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, e dell'approvazione, da parte degli Stati membri, dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 28.
- Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

#### SEZIONE V

##### Stabilizzazione dei mercati

#### Articolo 30

##### Meccanismo di ammasso

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti della pesca di cui all'allegato II, a condizione che:

- siano rispettate le condizioni di ammasso, di cui al futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo 2014-2020;
- i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori del settore della pesca e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 31;
- i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;
- i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccazione, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione e, oltre eventualmente a tali processi, filettatura, taglio o, se del caso, asportazione della testa;
- i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva;
- i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.

#### Articolo 31

##### Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso

1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori del settore della pesca può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 30 per i prodotti della pesca di cui all'allegato II.

2. Il prezzo limite non supera l'80% del prezzo medio ponderato registrato per il prodotto in questione nella zona di attività dell'organizzazione di produttori interessata nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all'anno per il quale il prezzo limite è fissato.

3. Per la determinazione del prezzo limite si tiene conto dei seguenti elementi:

- l'andamento della produzione e della domanda;
- la stabilizzazione dei prezzi di mercato;
- la convergenza dei mercati;
- i redditi dei produttori;
- gli interessi dei consumatori.

4. Gli Stati membri, dopo aver esaminato le proposte delle organizzazioni di produttori riconosciute nel loro territorio, determinano i prezzi limite che devono essere applicati dalle organizzazioni di produttori. Tali prezzi sono fissati in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Essi sono resi pubblici.

#### Articolo 32

##### Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al formato della pubblicazione da parte degli Stati membri dei prezzi limite a norma dell'articolo 31, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

#### CAPO III

##### NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE

#### Articolo 33

##### Fissazione di norme di commercializzazione

1. Fatto salvo l'articolo 47, per i prodotti della pesca elencati nell'allegato I destinati al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine (unionale o di importazione), possono essere fissate norme comuni di commercializzazione.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 possono riguardare la qualità, le dimensioni, il peso, l'imballaggio, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti e in particolare:

- a) le taglie minime di commercializzazione definite sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tali taglie minime di commercializzazione corrispondono, se del caso, alle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. .../2013;
- b) le specifiche relative ai prodotti in conserva conformemente ai requisiti di conservazione e agli obblighi internazionali.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo:

- a) il regolamento (CE) n. 178/2002;
- b) il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

- c) il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- d) il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- e) il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>;
- f) il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio <sup>(5)</sup>; e
- g) il regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### Articolo 34

##### Rispetto delle norme comuni di commercializzazione

1. I prodotti destinati al consumo umano per i quali sono definite norme comuni di commercializzazione possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo in conformità di tali norme.

2. Tutti i prodotti della pesca sbarcati, compresi quelli non conformi alle norme comuni di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dal consumo umano diretto, compresi farina e olio di pesce, additivi alimentari, alimenti per animali familiari, prodotti farmaceutici o cosmetici.

#### CAPO IV

##### INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

#### Articolo 35

##### Informazioni obbligatorie

1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al consumatore finale o a una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

- a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini «...catturato...» o «...catturato in acque dolci...» o «...allevato...»,

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;

d) se il prodotto è stato scongelato;

e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Il requisito di cui alla lettera d) non si applica:

a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;

b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di uno di questi processi.

2. Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

4. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e i loro imballaggi che sono etichettati o contrassegnati prima del 31 dicembre 2014 e che non sono conformi a quest'ultimo possono essere commercializzati fino ad esaurimento di detti stock.

#### Articolo 36

##### Informazioni sulla certificazione ecologica

Prima consultazione degli Stati membri e dei soggetti interessati, entro il 1° gennaio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di fattibilità

concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di un siffatto sistema a livello di Unione e la fissazione di requisiti minimi per l'uso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione da parte degli Stati membri.

#### Articolo 37

##### Denominazione commerciale

1. Ai fini dell'articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca:

a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database ASFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se del caso;

b) la denominazione commerciale:

i) il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

ii) se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale.

2. Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata «pesce», purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.

3. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

#### Articolo 38

##### Indicazione della zona di cattura o di produzione

1. L'indicazione della zona di cattura o di produzione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c) reca:

a) nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall'Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO;

b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la menzione del corpo idrico di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto;

- c) nel caso di prodotti dell'acquacoltura, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento o, nel caso di molluschi e crostacei, è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli operatori possono indicare una zona di cattura o di produzione più precisa.

#### Articolo 39

##### Informazioni supplementari facoltative

1. In aggiunta alle informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 35, le informazioni seguenti possono essere fornite su base volontaria, a condizione che siano chiare e inequivocabili:
- la data di cattura dei prodotti della pesca o della raccolta dei prodotti dell'acquacoltura;
  - la data dello sbarco dei prodotti della pesca o informazioni riguardanti il porto di sbarco dei prodotti;
  - informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca ai sensi della seconda colonna dell'allegato III;
  - nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti;
  - informazioni di tipo ambientale;
  - informazioni di tipo etico e/o sociale;
  - informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione;
  - informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto.
2. Può essere utilizzato un codice di risposta rapida (QR) contenente una parte o la totalità delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
3. L'indicazione delle informazioni facoltative non occupa lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sul marchio o sull'etichettatura.
4. Non sono fornite informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

#### CAPO V

##### NORME DI CONCORRENZA

#### Articolo 40

##### Applicazione delle norme di concorrenza

Gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE relativi alla produzione o alla commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

#### Articolo 41

##### Eccezioni all'applicazione delle norme di concorrenza

1. In deroga all'articolo 40 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni di produttori relativi alla produzione, alla vendita, all'uso di strutture comuni per il magazzinaggio, il trattamento o la trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura che
- risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
  - non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
  - non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
  - non escludono la concorrenza; e
  - non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
2. In deroga all'articolo 40 del presente regolamento, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche delle organizzazioni interprofessionali che
- risultano necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;
  - non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;
  - non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;
  - non applicano agli altri partner commerciali condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ponendoli in tal modo in una situazione di svantaggio competitivo;
  - non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione; e
  - non introducono limiti alla concorrenza che non siano indispensabili al conseguimento degli obiettivi della PCP.

#### CAPO VI

##### INFORMAZIONI SUL MERCATO

#### Articolo 42

##### Informazioni sul mercato

1. La Commissione:
- raccoglie, analizza e diffonde attraverso l'intera catena di approvvigionamento le conoscenze e la comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale;

- b) fornisce sostegno pratico alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare il coordinamento delle informazioni tra gli operatori di mercato e i trasformatori;
- c) vigila regolarmente sui prezzi dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel mercato dell'Unione attraverso la catena di approvvigionamento e svolge analisi sulle tendenze di mercato;
- d) svolge studi di mercato ad hoc e fornisce un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi.

2. Per attuare il paragrafo 1, la Commissione si avvale delle seguenti misure:

- a) facilita l'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente al diritto dell'Unione;
- b) mette a disposizione di tutti i soggetti interessati e del grande pubblico, in modo accessibile e comprensibile, informazioni di mercato quali indagini sui prezzi e analisi e studi di mercato, fermo restando il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

3. Gli Stati membri contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

#### CAPO VII

##### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

###### Articolo 43

###### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### CAPO VIII

##### DISPOSIZIONI FINALI

###### Articolo 44

###### Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è sostituito dal seguente:

###### «Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull'applicabilità degli articoli da 101 a 106 e dell'articolo 108, paragrafi 1 e

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (\*) e del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (\*\*).

(\*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(\*\*) GU L ...».

#### Articolo 45

##### Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 57, paragrafo 1, sono aggiunte le frasi seguenti:

«Gli Stati membri effettuano controlli per garantire la conformità. I controlli possono aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.»

- 2) l'articolo 58, paragrafo 5, è così modificato

- a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L ...).»;

- b) la lettera h) è soppressa.

#### Articolo 46

##### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 104/2000 è abrogato. Tuttavia, l'articolo 4 si applica fino al 12 dicembre 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

*Articolo 47***Regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione**

Le regolamentazioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, il regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio <sup>(3)</sup> ed altre regolamentazioni adottate per l'applicazione di norme comuni di commercializzazione, quali il regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione <sup>(4)</sup>, continuano ad applicarsi.

*Articolo 48***Riesame**

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2022.

*Articolo 49***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 45, che si applicano a decorrere dal 13 dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ... il ...

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

...

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

...

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63).

## ALLEGATO I

## PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM

Codice NC	Designazione delle merci
(a) 0301	Pesci vivi
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
(b) 0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana
(c) 0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana
(d)	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capi 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
	– altri:
	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capo 3:
0511 91 10	--- Cascami di pesci
0511 91 90	--- altri
(e) 1212 20 00	– alghe
(f)	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato
(g) 1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
(h) 1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
(i) 1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
(j)	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 10	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

Codice NC	Designazione delle merci
(k)	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioi:
2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
(l)	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309 90	- altre:
ex 2309 90 10	-- Solubili di pesce

## ALLEGATO II

## PRODOTTI DELLA PESCA SOGGETTI AL MECCANISMO DI AMMASSO

Codice NC	Designazione delle merci
0302 22 00	Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )
ex 0302 29 90	Limande ( <i>Limanda limanda</i> )
0302 29 10	Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.)
ex 0302 29 90	Passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> )
0302 31 10	Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )
e	
0302 31 90	
ex 0302 40	Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>
0302 50 10	Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>
ex 0302 61 80	Spratto ( <i>sprattus sprattus</i> )
0302 62 00	Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )
0302 63 00	Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )
ex 0302 64	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>
0302 65 20	Spinaroli e gattucci ( <i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)
e	
0302 65 50	
0302 69 31	Scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.)
e	
0302 69 33	
0302 69 41	Merlani ( <i>Merlangius merlangus</i> )
0302 69 45	Molve ( <i>Molva</i> spp.)
0302 69 55	Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.)
ex 0302 69 68	Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>
0302 69 81	Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.)
ex 0302 69 99	Lampuga ( <i>Coryphaena hippurus</i> )
ex 0307 41 10	Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> )
ex 0306 23 10	Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli boreali ( <i>Pandalus borealis</i> )
ex 0306 23 31	
ex 0306 23 39	
0302 23 00	Sogliole ( <i>Solea</i> spp.)

Codice NC	Designazione delle merci
0306 24 30	Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> )
0306 29 30	Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )
0303 31 10	Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )
0303 78 11	Naselli del genere <i>Merluccius</i>
0303 78 12	
0303 78 13	
0303 78 19	
e	
0303 29 55	
0304 29 56	
0304 29 58	
0303 79 71	Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.
0303 61 00	Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )
0304 21 00	
0304 91 00	
0306 13 40	Gamberetti della famiglia <i>Penaeidae</i>
0306 13 50	
ex 0306 13 80	
0307 49 18	Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i> ) e seppiole ( <i>Sepiola rondeletti</i> )
0307 49 01	
0307 49 31	Calamari ( <i>Loligo</i> spp.)
0307 49 33	
0307 49 35	
e	
0307 49 38	
0307 49 51	Calamari ( <i>Ommastrephes sagittatus</i> )
0307 59 10	Polpi o piovre ( <i>Octopus</i> spp.)
0307 99 11	Totani ( <i>Illex</i> spp.)
0303 41 10	Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> )
0302 32 10	Tonni albacora ( <i>Thunnus albacares</i> )
0303 42 12	
0303 42 18	
0303 42 42	
0303 42 48	

Codice NC	Designazione delle merci
0302 33 10	Tonnetti striati ( <i>Katsuwonus pelamis</i> )
0303 43 10	
0303 45 10	Tonni rossi ( <i>Thunnus Thynnus</i> )
0302 39 10	Altre specie dei generi <i>Thunnus</i> e <i>Euthynnus</i>
0302 69 21	
0303 49 30	
0303 79 20	
ex 0302 29 90	Sogliola limanda ( <i>Microstomus kitt</i> )
0302 35 10	Tonno rosso ( <i>Thunnus thynnus</i> )
e	
0302 35 90	
ex 0302 69 51	Merluzzo giallo ( <i>Pollachius pollachius</i> )
0302 69 75	Pesce castagna ( <i>Brama spp.</i> )
ex 0302 69 82	Melù o potassolo ( <i>Micromesistius poutassou</i> )
ex 0302 69 99	Gado barbato ( <i>Trisopterus luscus</i> ) e merluzzo capellano ( <i>Trisopterus minutus</i> )
ex 0302 69 99	Boga ( <i>Boops boops</i> )
ex 0302 69 99	Menola ( <i>Spicara smaris</i> )
ex 0302 69 99	Grongo ( <i>Conger conger</i> )
ex 0302 69 99	Cappone ( <i>Trigla spp.</i> )
ex 0302 69 91	Suro ( <i>Trachurus spp.</i> )
ex 0302 69 99	
ex 0302 69 99	Cefalo ( <i>Mugil spp.</i> )
ex 0302 69 99	Razza ( <i>Raja spp.</i> )
e	
ex 0304 19 99	
ex 0302 69 99	Pesce sciabola ( <i>Lepidopus caudatus</i> e <i>Aphanopus carbo</i> )
ex 0307 21 00	Conchiglia dei pellegrini ( <i>Pecten maximus</i> )
ex 0307 91 00	Buccino ( <i>Buccinum undatum</i> )
ex 0302 69 99	Triglia di scoglio o triglia di fango ( <i>Mullus surmuletus</i> , <i>Mullus barbatus</i> )
ex 0302 69 99	Tanuta ( <i>Spondylisoma cantharus</i> )

## ALLEGATO III

## INFORMAZIONI SUGLI ATTREZZI DA PESCA

Informazioni obbligatorie sulla categoria di attrezzi da pesca	Informazioni più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione <sup>(1)</sup> ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>	
Sciabiche	Sciabica da spiaggia	SB
	Sciabica danese	SDN
	Sciabica scozzese	SSC
	Sciabica a coppia	SPR
Reti da traino	Sfogliare	TBB
	Reti a strascico a tavoloni	OTB
	Reti a strascico in coppia	PTB
	Reti da traino pelagica a divergenti	OTM
	Reti da traino pelagiche a coppia	PTM
	Reti da traino gemelle a divergenti	OTT
Reti da imbocco e reti analoghe	Reti da posta (ancorate)	GNS
	Reti da posta derivanti	GND
	Reti da posta circuitanti	GNC
	Tremagli	GTR
	Reti combinate (da imbocco-tremagli)	GTN
Reti da circuizione e reti da raccolta	Ciancioli	PS
	Lampare	LA
	Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB
	Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS
Ami e palangari	Lenze a mano	LHP
	Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)	LHM
	Palangari fissi	LLS
	Palangari derivanti	LLD
	Lenze al traino	LTL
Draghe	Draghe tirate da natanti	DRB
	Draghe a mano usate a bordo di un natante	DRH
	Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante	HMD
Nasse e trappole	Nasse (trappole)	FPO

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell' 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

## ALLEGATO IV

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 104/2000	Presente regolamento
Articolo 1	Articoli da 1 a 5
Articoli 2 e 3	Articoli 33, 34
Articolo 4	Articoli da 35 a 39
Articolo 5, paragrafo 1	Articoli 6, 7, 8
Articolo 5, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6	Articoli 14, da 18 a 21
Articolo 7	Articoli 22 e da 24 a 27
Articolo 8	—
Articoli da 9 a 12	Articoli 28, 29
Articolo 13	Articoli 11, 12, 13, 16, 18, 20 e 21
Articolo 14	Articolo 41, paragrafo 2
Articolo 15	Articolo 23
Articolo 16	Articoli da 24 a 27
Articoli da 17 a 27	Articoli 30, 31 e 32
Articolo 33	—
Articolo 34	Articoli 20, paragrafo 2, 21 e 32
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Articolo 37	Articolo 43
Articoli 38 e 39	Articolo 43
Articolo 40	—
Articolo 41	Articolo 48
Articolo 42	Articoli 44, 45 e 46
Articolo 43	Articolo 49
—	Articolo 40
—	Articolo 41, paragrafo 1
—	Articolo 42

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

Il 13 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio la proposta relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura («OCM») <sup>(1)</sup>.

A seguito di un dibattito orientativo tenutosi il 19 marzo 2012, il Consiglio «Agricoltura e pesca» ha raggiunto un orientamento generale nel giugno 2012 <sup>(2)</sup>.

Il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura il 12 settembre 2012 <sup>(3)</sup>.

A seguito del voto del Parlamento europeo si sono svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. L'accordo è stato raggiunto il 4 giugno 2013 ed è stato successivamente approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 14 giugno 2013, dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo il 18 giugno 2013 e dal Consiglio il 15 luglio 2013.

Tenendo conto del succitato accordo e dopo la messa a punto da parte dei giuristi/linguisti, si invita il Consiglio «Agricoltura e pesca» ad adottare, il 17 ottobre 2013, la posizione del Consiglio in prima lettura, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nello svolgimento dei suoi lavori il Consiglio ha tenuto in debito conto i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 28 marzo 2012 e il 4 maggio 2012 <sup>(4)</sup>.

### II. OBIETTIVO

Scopo della proposta è sostituire il regolamento n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 <sup>(5)</sup> che costituisce la base giuridica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura («OCM»). La proposta relativa all'OCM fa parte del pacchetto di riforma della PCP e ha lo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della proposta di nuovo regolamento sulla PCP <sup>(6)</sup>.

Tra gli obiettivi di questa proposta vi sono:

- la semplificazione delle procedure giuridiche e degli obblighi in materia di presentazione delle relazioni,
- il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni professionali,
- una riduzione del sostegno al mercato (soppressione dell'attuale meccanismo del prezzo di ritiro e eliminazione progressiva dell'aiuto all'ammasso), e
- migliore informazione dei consumatori.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

#### A) Considerazioni generali

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo della posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori.

#### B) Principali questioni

Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi fondamentali:

<sup>(1)</sup> Doc. 12516/11 PECHE 188 CODEC 1167.

<sup>(2)</sup> Doc. 10415/12 PECHE 192 CODEC 1445.

<sup>(3)</sup> Doc. 13616/12 CODEC 2093 PECHE 334 PE 390.

<sup>(4)</sup> GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183; GU C 225 del 25.7.2012, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(6)</sup> Doc. 12514/11 PECHE 187 CODEC 1166.

a) *Disposizioni generali*

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno rilevato che nella proposta della Commissione manca un riferimento alla dimensione esterna. A parere della Commissione tale riferimento non è necessario perché la politica esterna sarà trattata con separato regolamento ai sensi di una diversa base giuridica. Nel compromesso finale è stato inserito il riferimento ai regolamenti che devono integrare l'OCM per quanto concerne gli aspetti esterni.

All'elenco di definizioni di cui all'articolo 5 sono state aggiunte, su richiesta del Consiglio, le definizioni di «dettaglio» e di «prodotti preconfezionati della pesca e dell'acquacoltura» ed è stato aggiunto il riferimento alle definizioni della PCP e di altri regolamenti che sarebbero altresì applicabili in tale contesto.

b) *Organizzazioni di produttori (OP)*

Il Parlamento europeo ha approvato a fini di semplificazione la riorganizzazione, proposta dal Consiglio, della sezione relativa a costituzione, obiettivi e misure che ha comportato la cancellazione degli articoli 9, 10 e 11. Di conseguenza, gli emendamenti del PE da 38 a 68 sono decaduti, poiché il loro contenuto è stato incorporato, per buona parte, nella struttura del Consiglio.

Obiettivi e misure: il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato un accordo sulle modifiche che ampliano e circostanziano, rispetto alla proposta della Commissione, gli obiettivi delle OP. Ad esempio, per quanto riguarda le OP del settore della pesca, sono stati inseriti i seguenti elementi: la promozione della *pesca sostenibile*, la conformità con la *normativa ambientale* nel rispetto della *politica sociale*, il trattamento delle *catture indesiderate*, la *tracciabilità* e il contributo contro le *pratiche di pesca INN*. Nella sezione relativa alle «misure» sono state inserite le conseguenti modifiche.

Riconoscimento: su richiesta del Consiglio sono state inserite norme dettagliate relative al funzionamento delle OP e delle organizzazioni interprofessionali.

Piani di produzione e di commercializzazione: sono state accettate importanti richieste formulate dal Consiglio: innanzitutto, all'articolo 28, paragrafo 2, vengono specificati i contenuti dei piani di produzione e commercializzazione; in secondo luogo, è stato cancellato il potere conferito dalla proposta alla Commissione di adottare atti delegati; e, infine, le modifiche al formato e alla struttura dei piani di produzione e commercializzazione devono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Meccanismo di ammasso: il meccanismo di ammasso proposto dalla Commissione, che intendeva sostituire l'intero sistema dei prezzi di ritiro e gli interventi, è rimasto praticamente invariato. Ha dimostrato di rappresentare un efficace compromesso tra coloro che erano a favore dell'ampliamento del sistema attuale e altri che chiedevano la fine completa degli interventi pubblici.

Fondo collettivo: su richiesta del Consiglio, le norme relative ai fondi collettivi delle OP contenute nella proposta sono state cancellate, perché si è ritenuto che non apportassero alcun valore aggiunto.

c) *Norme di commercializzazione*

Come suggerito dal Consiglio, le norme di commercializzazione possono riferirsi alla qualità, alle dimensioni o al peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti e, in particolare, laddove pertinenti, alle taglie minime di commercializzazione conformemente alle taglie minime di riferimento per la conservazione. I prodotti della pesca sbarcati che non sono conformi alle norme di commercializzazione, possono essere utilizzati per fini diversi dall'alimentazione umana (allo scopo di evitare la creazione di mercati di «catture indesiderate» come il novellame).

Su richiesta del Consiglio, è stato cancellato il potere conferito dalla proposta alla Commissione di adottare atti delegati.

d) *Informazione dei consumatori*

L'articolo 35 (informazioni obbligatorie) si è rivelato uno dei problemi più ostici durante i negoziati. In particolare, punti fortemente controversi sono stati l'inserimento della *data di cattura* o *della data di sbarco* e *gli attrezzi utilizzati*.

- *Data di sbarco*: il Parlamento europeo ha proposto di inserire tra i dati obbligatori la data di sbarco, mentre la Commissione aveva proposto di inserire quella di cattura. Contro tale avviso il Consiglio ha ritenuto che né la data di cattura né quella di sbarco apportassero, nella maggior parte dei casi, un valore aggiunto sufficiente (mentre aumentavano gli oneri amministrativi). In qualche caso potrebbero addirittura risultare fuorvianti, ad esempio nel caso in cui il consumatore associasse istintivamente la data più recente ad un prodotto di qualità più elevata. Il Consiglio ha infine accettato di inserire la data del termine minimo di conservazione, mentre la data di cattura potrebbe ancora essere inclusa tra le informazioni facoltative di cui all'articolo 39.
- *Categoria di attrezzi*: oltre ad un'indicazione più dettagliata, accettata dal Consiglio, della zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, il Parlamento ha chiesto l'inserimento della categoria degli attrezzi usati. Il Consiglio si è inizialmente opposto a tale richiesta che comporterebbe la messa al bando di talune tecniche di pesca. Quale soluzione di compromesso entrambe le parti si sono accordate sull'inserimento di un elenco semplificato di sette gruppi di attrezzi così come specificato nell'allegato III (ulteriori informazioni sugli attrezzi possono essere fornite a titolo di informazioni facoltative; vedi oltre).

Marchio di qualità ecologica (articolo 36): il PE e il Consiglio hanno concordato che la Commissione presenti, entro il 1<sup>o</sup> gennaio 2015, una relazione di fattibilità concernente le opzioni per un sistema di certificazione ecologica e la fissazione di requisiti minimi.

Informazioni supplementari facoltative (articolo 39) possono includere, fra l'altro, la *data di cattura*, la *data di sbarco* o il *porto di sbarco* dei prodotti, *informazioni più dettagliate sul tipo di attrezzi da pesca* o lo *Stato di bandiera* del peschereccio che ha catturato i prodotti.

Sarà possibile usare i «codici QR» (Quick Response) per comunicare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

L'indicazione delle informazioni facoltative non deve occupare lo spazio riservato alle informazioni obbligatorie e non devono essere riportate informazioni facoltative che non sia possibile verificare.

Atti delegati: è stato cancellato il potere conferito dalla proposta alla Commissione di adottare atti delegati.

e) *Disposizioni procedurali e finali*

Modifiche del regolamento sul controllo: su richiesta del Consiglio il regolamento (CE) n. 1224/2009 è modificato in modo da prevedere che gli Stati membri siano tenuti ad effettuare controlli di conformità e che le disposizioni relative alle informazioni ai consumatori siano allineate.

Disposizioni che stabiliscono norme comuni di commercializzazione (articolo 47) per taluni prodotti continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione vigenti.

#### IV. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo della Commissione. Tale compromesso è confermato dalla lettera del presidente della Commissione per la pesca (PECH) del Parlamento europeo al presidente del Comitato dei Rappresentanti permanenti (25 giugno 2013). In tale lettera il presidente della Commissione PECH comunica che raccomanderà ai membri della suddetta commissione, e indi alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni. Con l'adozione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'Unione europea ha gettato le basi per la costruzione della una nuova politica comune della pesca.

---

## DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE NORME DI CONTROLLO NEL SETTORE DELLA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI E DELL'INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

A seguito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano la Commissione europea a presentare loro una proposta volta a modificare il regolamento sul controllo (regolamento n. 1224/2009). Tale modifica dovrebbe tener conto della necessità di regolamentare la fornitura di informazioni relative al tipo di attrezzi per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla pesca di cattura.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano inoltre la Commissione ad adottare, a tempo debito, le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento sul controllo modificato, e del regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

---

### DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

#### **Articolo 35**

*paragrafo 1, lettera e)*

La Commissione non concorda con la modifica introdotta dai giuristi linguisti all'articolo 42, paragrafo 1, lettera e), del testo dell'accordo politico convenuto nel trilogο informale dell'8 maggio 2013 sulla proposta della Commissione di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del documento 12005/13).

La posizione della Commissione è che, come convenuto nel trilogο informale dell'8 maggio 2013, un contrassegno o un'etichettatura adeguati dovrebbero indicare il termine minimo di conservazione, senza ulteriori specificazioni, per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 42, paragrafo 1 (nuovo articolo 35, paragrafo 1, del documento 12005/13) offerti per la vendita al consumatore finale. L'introduzione delle parole «se appropriato» alla fine dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera e) (nuovo articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del documento 12005/13 creerà incertezza giuridica e comprometterà il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la trasparenza per i consumatori.

#### **Articolo 35**

La Commissione deplora che l'accordo tra i colegislatori abbia eliminato dalla proposta della Commissione l'obbligo di indicare la data di cattura e la data della raccolta per i prodotti della pesca ovvero dell'acquacoltura. Ritiene che questi dati forniscano ai consumatori informazioni essenziali. L'indicazione delle date di cattura e di raccolta va chiaramente a beneficio dei pescatori e allevatori artigianali e favorisce le filiere brevi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione deplora inoltre che i colegislatori abbiano eliminato dalla proposta della Commissione l'applicazione di determinati obblighi in materia di etichettatura ai prodotti preparati o conservati, ossia denominazione commerciale, metodo di produzione e provenienza. La Commissione ritiene che questi obblighi rispondano al desiderio sempre più diffuso da parte del pubblico di ottenere informazioni sul contenuto dei prodotti conservati e preparati. Si tratta inoltre di un aspetto essenziale della credibilità e qualità della produzione dell'Unione.

La Commissione tiene a ribadire che i miglioramenti in materia di etichettatura da essa proposti non imporrebbero oneri sproporzionati al settore della pesca in quanto si basano sugli obblighi vigenti in materia di tracciabilità.

---



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT